

REPUBBLICA ITALIANA

Annó 67° - Numero 22

**GAZZETTA**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE SICILIANA**

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 10 maggio 2013

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,  
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO  
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927  
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

# STATUTI

**COMUNE DI ALCARA LI FUSI**

**COMUNE DI GROTTI**

**COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO**

**UNIONE DEI COMUNI  
"UNIONE IBLEIDE"**

**INTEGRAZIONE**

## SOMMARIO

Statuto del Comune di Alcara Li fusi. . . . .	Pag.	3
Statuto del Comune di Grotte . . . . .	»	16
Statuto del Comune di Sant'Angelo Muxaro . . . . .	»	32
Statuto dell'Unione dei Comuni "Unione Ibleide". Integrazione. . . . .	»	52

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.  
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE S.

# STATUTO DEL COMUNE DI ALCARA LI FUSI

## (Provincia di Messina)

Lo statuto del comune di Alcara Li Fusi è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 56 del 23 dicembre 2005.

Si pubblica, di seguito, il nuovo testo dello statuto, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 7 del 28 gennaio 2013, esecutiva.

### Titolo I

#### PRINCIPI FONDAMENTALI PREAMBOLO

1. Il comune di Alcara li Fusi è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica, dalle leggi della Regione siciliana e dal presente Statuto; esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

2. Il comune di Alcara Li Fusi ha autonomia statutaria e finanziaria nell'ambito delle leggi della Repubblica, della Regione siciliana e del coordinamento della finanza pubblica.

3. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.

4. Il comune di Alcara Li Fusi riconosce nella pace un diritto fondamentale della comunità, tutelato dalle norme della Costituzione che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono il disarmo e la cooperazione tra i popoli, promuove altresì la cooperazione e la solidarietà tra tutte le donne e gli uomini e assume la diversità di sesso, cultura, convinzioni ideali e religiose come valori e risorse su cui costruire un'Europa libera, democratica e socialmente equa.

5. Il comune di Alcara Li Fusi dichiara il proprio territorio indisponibile ad ospitare scorie nucleari, materiale radioattivo e/o qualsiasi rifiuto speciale tossico o nocivo per l'ambiente e la salute dell'uomo.

Il comune promuove azioni di equità sociale, intergenerazionale, pari opportunità, partecipazione e di coesione sociale, favorendo lo sviluppo di sistemi socio-economici che rispettino i criteri di sostenibilità ambientale e sociale e che contrastino la capacità pervasiva delle mafie e dell'economia criminale.

Ricercando forme innovative nel governo della cosa pubblica, quali protocolli di legalità e di trasparenza dell'azione amministrativa.

Va garantita pari opportunità di accesso a tutti i cittadini e vanno attuate politiche di promozione della comunità nel suo insieme e di ciascuna persona, ricercando equilibrio fra le generazioni e la pari dignità giuridica, sociale ed economica fra tutti i cittadini e le cittadine, quali che siano il genere, l'età, le condizioni economiche e culturali, le differenti abilità, le nazioni di provenienza sul territorio comunale e la religione.

Criterio portante deve essere dunque quello di tutelare e promuovere la centralità ed il rispetto della dignità della persona umana.

#### Art. 1

##### *Principi e finalità dell'attività comunale*

1. Il comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità; ne promuove, nell'am-

bito delle sue competenze istituzionali, lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche.

2. Il comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, nel rispetto delle leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Il comune, nell'esercizio della sua attività amministrativa opera in modo da realizzare l'eguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali.

4. Il comune riconosce e fa proprie le regole della Carta europea delle autonomie locali e dello Statuto della Federazione mondiale delle città unite, riconosce ed afferma il valore dei gemellaggi con altri comuni nazionali ed esteri, al fine di rafforzare la reciproca conoscenza e stima.

Nell'ambito delle funzioni e delle competenze attribuitegli, il comune provvede:

a) ad attuare un organico assetto del territorio al fine di pervenire ad uno sviluppo programmato ed eco-compatibile degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali, degli impianti industriali, turistici, commerciali, agricoli;

b) a favorire le attività imprenditoriali nelle varie articolazioni, al fine di garantire un adeguato sviluppo economico e occupazionale nel rispetto di un corretto equilibrio dell'ambiente.

c) a ricercare, per l'attuazione concreta delle suddette iniziative, ogni possibile intesa con gli enti di volta in volta interessati, mettendo in atto gli strumenti normativi previsti, quali conferenza di servizi, accordi di programma, patti territoriali e sportello unico;

d) a garantire il diritto alla salute, assumendo adeguate iniziative per combattere e prevenire ogni forma di inquinamento e di alterazione dei cicli biologici della vita e mettendo in atto strumenti idonei a renderlo effettivo ed a garantire altresì un efficiente servizio di assistenza sociale, in relazione soprattutto, ai problemi degli anziani, dei minori, degli inabili e degli invalidi, con particolare riguardo alle fasce economiche più deboli della società ed alle famiglie economicamente disagiate;

e) a garantire l'istruzione e a promuovere la formazione professionale quale strumento sociale, per l'incremento delle opportunità professionali e per favorire la riconversione produttiva;

f) a promuovere la diffusione della cultura nelle sue varie articolazioni e forme con particolare riguardo alla storia locale, alle tradizioni ed ai costumi del luogo;

g) a tutelare i valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento ai valori della famiglia e del volontariato;

h) a valorizzare i beni ambientali, culturali, naturalistici, assumendo ogni iniziativa per la loro tutela ed il loro recupero anche al fine di consentire migliori condizioni di fruibilità per i cittadini;

i) a valorizzare il paesaggio, individuato come elemento caratterizzante il territorio comunale ed assumere ogni iniziativa, anche pianificatoria per la sua tutela;

l) al recupero e alla salvaguardia dei centri storici, artistici e monumentali;

m) a valorizzare le libere forme associative di volontariato e di cooperazione per accrescere la solidarietà fra i cittadini, la loro responsabilità, la loro partecipazione nella gestione e funzionalità dei servizi;

n) a promuovere iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità ed integrazione multirazziale;

o) a favorire l'utilizzo del tempo libero, lo sviluppo delle espressioni artistiche in tutte le sue forme;

p) a valorizzare il fondamentale ruolo sociale della pratica sportiva ad ogni livello ed a tutelare l'attività sportiva motoria, ricreativa, promozionale ed agonistica.

#### Art. 2

##### *Territorio, sede, gonfalone e stemma*

Il comune di Alcara Li Fusi comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228, approvato dall'istituto centrale di statistica.

Il territorio del comune di Alcara li Fusi si estende per Km<sup>2</sup> 62,36 confinante a Nord con il comune di San Marco d'Alunzio, a sud con il comune di Cesarò e San Fratello, ad ovest con il comune di Militello Rosmarino e ad est con il comune di Longi.

Il comune è costituito:

a) dal centro abitato;

b) dalle seguenti borgate, frazioni, agglomerati: Cammara, San Giorgio, Macchiazza, Garbazzo, Cerasa, Mastro Giovanni, Scarpani, Casetta, Maillaro, Gatto, S. Paolo, S. Todaro, Franchina, Mangione, Valle Lepre, Vignazza, Carbuncolo, Fieri, Ciraseri, Baratta, Stella, Lanzeri, Murà.

Alle variazioni territoriali si provvede con legge della Regione, previo referendum della popolazione.

Nel centro abitato, in via della Rinascita n. 16, è istituita la sede del comune e dei suoi organi istituzionali.

Gli organi collegiali del comune si riuniscono nella sede comunale, nelle aule all'uopo destinate e per esigenze particolari possono riunirsi in luoghi diversi, nel territorio comunale.

Il consiglio comunale può essere convocato oltre l'ambito territoriale, su determinazione del presidente, per motivi di natura politica e/o per interessi sovra-comunali previo accordo fra gli enti interessati.

Nella sede del consiglio comunale, in occasione delle relative riunioni, devono essere esposte all'esterno le bandiere della Repubblica italiana, della Regione siciliana e della Comunità europea.

Il comune ha il proprio stemma e il gonfalone, che sono conformi ai bozzetti allegati, che con le rispettive descrizioni, fanno parte integrante del presente Statuto.

In occasioni di cerimonie ufficiali o di pubbliche ricorrenze, il gonfalone è accompagnato dal sindaco o da un assessore delegato, condotto e scortato dalla polizia municipale in uniforme di rappresentanza.

L'uso dello stemma e del gonfalone è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

#### Art. 3

##### *Attività normativa*

1. Le disposizioni dello statuto, fonte primaria dell'ordinamento comunale, nell'ambito dei principi e delle

norme delle leggi statali e regionali, costituiscono le norme fondamentali per l'organizzazione del comune e determinano le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione del comune, la partecipazione popolare, e dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

2. Con appositi regolamenti saranno emanati, nel rispetto della legislazione vigente, le norme attuative e procedurali dei vari istituti dello statuto; inoltre, i regolamenti vigenti dovranno essere aggiornati in conformità alle disposizioni statutarie.

3. Il consiglio comunale esercita, a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, la potestà regolamentare per le materie demandate dalle leggi e dallo statuto, per le materie di competenza del comune in cui manchi la disciplina legislativa, per l'organizzazione del comune e dei suoi organi.

4. Le modifiche statutarie e regolamentari non possono essere apportate nel semestre antecedente il rinnovo del consiglio comunale.

5. I regolamenti e loro modifiche entrano in vigore decorsi i quindici giorni dalla data della loro pubblicazione all'albo pretorio.

6. Lo statuto, i regolamenti, le ordinanze e le direttive che dispongono in generale sulla organizzazione e sulla interpretazione di norme comunali che riguardano la generalità dei cittadini, oltre che ad essere resi noti mediante la pubblicazione all'albo pretorio on line ed ulteriori forme di pubblicazioni tali a favorire la più ampia conoscenza da parte dei cittadini e degli interessati, dovranno essere raccolti a cura del segretario comunale per tipo e tenuti a disposizione dei cittadini presso l'URP, nonché sul sito internet del comune di Alcara Li Fusi.

7. Spetta al consiglio, alla giunta e al sindaco l'interpretazione autentica degli atti di rispettiva competenza, mentre spetta al segretario l'emanazione di circolari e di direttive per l'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari.

#### Art. 4

##### *Attività amministrativa*

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 il comune assume il principio della programmazione gestionale come metodo di intervento ed i principi della pubblicità e della trasparenza, della economicità ed efficacia e definisce gli obiettivi della propria azione assumendo, altresì, come metodo la valutazione della congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti, coordinati con gli strumenti programmatori della Regione e della Provincia, garantendo la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte della comunità così come previsto nei successivi articoli.

Il comune adegua la struttura burocratica trasformandola in "un sistema aperto" in grado di saper recepire gli stimoli esterni e rispondere in maniera adeguata in modo da raggiungere un equilibrio dinamico con l'ambiente esterno e diventare volano delle esigenze sempre più complesse e variegate della comunità amministrata.

A tal fine promuove la formazione del personale dipendente, atta a stimolare il cambiamento di "cultura", di criteri e logiche di gestione orientati a governare e migliorare la qualità e la comprensione dei processi, coinvolgendo tutti i soggetti interessati siano essi cittadini, imprenditori, parti sociali.



Promuove, altresì, la comunicazione organizzativa integrata al fine di generare comportamenti motivati e una gestione partecipativa con il supporto di strumenti efficaci, strumenti tecnologicamente innovativi.

#### Art. 5

##### *Albo pretorio*

1. È istituito l'albo pretorio digitale comunale per la pubblicazione che la legge, lo Statuto e i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione deve garantire l'integralità, l'accessibilità e la facilità di lettura.

3. Le deliberazioni, le determinazioni, nonché tutti gli atti monocratici di natura gestionale ricevono adeguata pubblicazione mediante pubblicazione di copia integrale di esse all'albo dell'ente, per giorni 15 consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

4. Il segretario dell'ente è responsabile della pubblicazione e si avvale della collaborazione del personale comunale in ordine alle attestazioni di avvenuta pubblicazione.

5. Per garantire maggiore accessibilità è mantenuto l'albo pretorio cartaceo.

#### Art. 6

##### *Biblioteca comunale*

1. Il comune riconosce nella biblioteca comunale una struttura fondamentale per assolvere ai bisogni informativi e culturali della comunità ed una via attraverso la quale:

a) mettere a disposizione di tutti le testimonianze del pensiero dell'uomo;

b) conservare la memoria della propria comunità.

2. Il comune assicura l'autonomia culturale della propria biblioteca e gestirà il servizio di biblioteca pubblica secondo i termini che saranno previsti dall'apposito regolamento.

#### Art. 7

##### *Ufficio relazioni con il pubblico*

L'ufficio relazioni con il pubblico assicura l'assistenza necessaria ai cittadini al fine di:

a) attuare una reale comunicazione, considerando la stessa un servizio essenziale, sia ai fini della trasparenza che della partecipazione, adottando come metodo la semplificazione dei linguaggi;

b) porre in atto servizi all'utenza per l'effettiva partecipazione ai procedimenti;

c) effettuare la valutazione ed il monitoraggio sulle tipologie di informazioni richieste e fornite;

d) effettuare la valutazione delle esigenze dell'utenza e del loro monitoraggio;

e) attuare iniziative di comunicazione di pubblica utilità ed, in particolare, curare le seguenti tipologie di informazione ai cittadini: propedeutica in materia di protezione civile e delle sue forme organizzative; preventiva circa gli eventi e le situazioni di crisi che possono verificarsi sul territorio e le relative misure di emergenza;

f) supportare gli organi ed uffici dell'ente;

g) rilevare e valutare l'indice di soddisfazione dell'utenza;

h) agevolare i rapporti tra P.A. ed utenza proponendosi come primo nucleo di sportello unico interno mediante l'interconnessione informatica con tutti gli uffici dell'ente;

i) curare la presenza on-line del comune, nel proprio sito telematico; l'applicazione delle tecnologie di rete ed, in particolare, l'istituzione della rete civica, quale rete partecipativa e collaborativa. Nell'ambito dei principi di cui al comma 1 del presente articolo, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi detta le norme per il funzionamento dell'U.R.P., prevedendo, in particolare, che per ogni singola procedura si dovrà, comunque, tenere conto dei limiti al diritto d'accesso; delle norme a tutela della privacy e della verifica dell'originarietà della fonte.

#### Titolo II

### PARTECIPAZIONE POPOLARE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ED ACCESSO AI DOCUMENTI REFERENDUM

#### Art. 8

##### *Partecipazione dei cittadini*

Il comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività amministrativa dell'ente, in armonia dei principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione.

Presupposto necessario della partecipazione popolare è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e, pertanto:

a) valorizza le libere forme associative e promuove l'istituzione di organismi a carattere associativo di partecipazione popolare all'amministrazione. I rispettivi rapporti sono disciplinati dal presente statuto e dal regolamento;

b) assicura il rispetto del principio del contraddittorio, sancito dalla legge regionale n. 10/1991, principio del giusto procedimento, al fine di realizzare il contemperamento dell'interesse pubblico con le posizioni giuridiche dei privati;

c) favorisce la collaborazione partecipativa dei cittadini alla formazione dei provvedimenti amministrativi;

d) assicura il diritto di iniziativa e proposta da parte dei soggetti portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, su problemi di rilevanza generale per la migliore tutela di interessi collettivi;

e) promuove sondaggi, dibattiti ed adunanze aperte al pubblico.

#### Art. 9

##### *Carattere pubblico dei documenti*

Per assicurare il perseguimento delle finalità indicate ai precedenti articoli, il presente statuto afferma, in ossequio alla normativa vigente, il carattere generalmente pubblico dei documenti amministrativi del comune o, comunque, depositati presso l'amministrazione comunale, fatta eccezione per quelli "riservati" per espressa indicazione di legge o per effetto di temporanea e motivata indicazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, salvo quanto stabilito al successivo articolo.

#### Art. 10

##### *Diritto di accesso*

Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, il

comune di Alcara li Fusi garantisce l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi nelle forme della visione e del rilascio di copia degli atti formati dal comune o che siano, comunque, nella sua disponibilità.

Il regolamento disciplina le modalità, i tempi ed i limiti dell'esercizio del diritto di accesso, secondo criteri di facilitazioni e speditezza, comunque compatibili con il regolare funzionamento degli uffici.

Tutti i soggetti singoli od associati, con l'osservanza delle modalità definite dal regolamento, possono avere accesso agli atti e documenti di natura normativa o programmatica o comunque avere contenuto a rilevanza generale, nonché ai provvedimenti a contenuto particolare ed agli atti istruttori dei procedimenti relativi a terzi, quando abbiano un interesse giuridicamente qualificato da far valere.

Salvo quanto previsto dalla legge e dal regolamento, sono sottratte al regime dell'accesso gli atti la cui divulgazione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese o, possa impedire e/o ostacolare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa.

#### Art. 11

##### *Procedimento amministrativo*

L'avvio del procedimento amministrativo è comunicato, con le modalità e nei termini stabiliti dall'apposito regolamento:

- a) ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti;
- b) a coloro che per legge debbono intervenire nel procedimento;
- c) ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai soggetti destinatari, qualora da un provvedimento possa derivare loro un pregiudizio, salvo che ciò non sia impedito da ragioni di celerità da dichiararsi con apposito atto del responsabile del procedimento.

Qualora il procedimento interessi una generalità di soggetti, la comunicazione dell'avvio avviene mediante avviso da pubblicare all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici. Il comune può avvalersi anche di strumenti offerti dalle tecnologie informatiche e dai servizi telematici.

I soggetti cui è pervenuta la comunicazione hanno diritto di prendere visione ed acquisire copia di tutti gli atti del procedimento, nonché di presentare memorie e documenti.

Di ciò dovrà farsi menzione nella parte narrativa del provvedimento finale.

#### Art. 12

##### *Atto paritetico di accordo*

Qualora lo ritenga opportuno al fine di un più efficace perseguimento del pubblico interesse, fatti salvi in ogni caso i diritti di terzi, l'amministrazione, a seguito delle osservazioni e proposte presentate dagli interessati, ai sensi dei precedenti articoli, può sostituire il provvedimento finale del procedimento con un atto paritetico consistente in un accordo con gli interessati stessi.

Al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, l'atto paritetico è ritenuto un efficace strumento per dare contenuto alla collaborazione tra cittadino e comune nel perseguimento di pubblici interessi e maggiore speditezza dell'azione amministrativa.

#### Art. 13

##### *Organismi di partecipazione*

I singoli cittadini, le associazioni, i comitati, gli enti portatori di interessi diffusi possono intervenire nei procedimenti, presentando istanze, proposte, memorie e documenti, purché dimostrino la sussistenza della loro legittimazione, in quanto portatori di un diritto o di un interesse legittimo.

La motivazione del provvedimento finale del procedimento dovrà dare contezza dell'intervento e delle ragioni che hanno indotto l'amministrazione a discostarsi dalle conclusioni alle quali il soggetto partecipante era pervenuto.

#### Art. 14

##### *Libere forme associative e volontariato*

Il comune di Alcara li Fusi, nel rispetto della reciproca autonomia, favorisce le libere forme associative e gli organismi di volontariato che non abbiano fini di lucro, facilitandone la comunicazione con l'amministrazione e promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.

Alle organizzazioni di cui al precedente comma, iscritte in elenco pubblico tenuto presso il comune e secondo criteri e modalità fissati dal regolamento, possono essere, in particolare, riconosciuti:

- a) concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi;
- b) il patrocinio ed il sostegno del comune per attività dalle stesse organizzate;
- c) l'espressione di proposte e la richiesta di pareri;
- d) tempestiva informazione sulle materie di specifico interesse;
- e) presenza di rappresentanti negli organismi di partecipazione istituiti dal comune.

Qualora le iniziative e le attività realizzate da tali associazioni ed organismi di volontariato si caratterizzino per continuità e livello qualitativo, il comune può instaurare con esse specifiche convenzioni per la gestione di strutture e servizi comunali o per rilevanti attività di riconosciuto interesse pubblico, secondo forme e modalità stabilite dal regolamento.

#### Art. 15

##### *Le consulte*

Al fine di garantire, razionalizzare o suscitare la partecipazione all'amministrazione locale, il comune, secondo modalità disciplinate da regolamento, promuove la costituzione di consulte di settore.

Le consulte possono istituirsi in linea di massima nei seguenti settori:

- problemi dell'economia e del lavoro;
- agricoltura;
- attività sociali in favore degli anziani, dei giovani, delle donne, dei portatori di handicap, degli immigrati ed extracomunitari, e per prevenire il disagio sociale come la tossicodipendenza, l'alcolismo, le devianze e l'emarginazione sociale;
- linee di programmazione, di studio e di indirizzo della vita amministrativa.

## Art. 16

*Partecipazione popolare*

I cittadini, singoli o associati, esercitano l'iniziativa di intervento su problematiche locali particolarmente rilevanti e per interventi diretti alla migliore tutela di interessi collettivi mediante istanze, petizioni e proposte:

a) istanze: i cittadini singoli o associati possono rivolgere istanze al sindaco in merito a specifici problemi locali o che abbiano, comunque, riflesso sulla realtà comunale o su aspetti dell'attività amministrativa. La risposta alle istanze, riportante la motivazione, è fornita entro 30 giorni decorrenti dalla data della loro presentazione;

b) petizioni: chiunque può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze locali di natura collettiva.

La raccolta di adesioni avviene, senza formalità di sorta, in calce al testo comprendente le richieste che sono avanzate all'amministrazione. La petizione è inoltrata al sindaco che, entro 5 giorni dalla data di ricevimento a protocollo, la assegna in esame all'organo o ufficio competente e ne invia copia ai capigruppo consiliari. L'organo o ufficio competente si pronuncia in merito entro i successivi 30 giorni.

Il contenuto della decisione dell'organo o ufficio competente, unitamente al testo della petizione, è affisso all'albo pretorio e comunicato al primo firmatario.

Se la petizione è sottoscritta da almeno 100 persone, ciascun consigliere comunale può chiedere, con apposita istanza, che il testo della petizione sia posto in discussione nella prima seduta utile del consiglio comunale;

c) proposte: i cittadini esercitano l'iniziativa degli atti amministrativi di competenza del comune presentando proposte motivate sottoscritte da almeno 100 residenti elettori. La proposta deve essere dettagliata in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e del suo contenuto dispositivo. È trasmessa dal sindaco all'organo o ufficio competente che assume le proprie determinazioni formali in merito entro 30 giorni dalla sua trasmissione.

Il contenuto delle determinazioni dell'organo o ufficio competente, è affisso all'albo pretorio e comunicato al primo proponente.

## Art. 17

*Il consiglio comunale dei ragazzi*

Il consiglio comunale, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, istituisce il consiglio comunale dei ragazzi.

Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: ambiente, sport, giochi, scuola, rapporti con l'UNICEF e con associazioni tematiche.

Le modalità di elezione ed il funzionamento del consiglio dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

## Art. 18

*Referendum*

È ammesso referendum consultivo o propositivo su materie di esclusiva competenza comunale relative a proposte o atti di competenza del consiglio comunale, della giunta e del sindaco:

a) quando venga deliberato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

b) quando lo richieda 1/6 degli elettori appartenenti alle liste elettorali del comune.

Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i residenti elettori.

Non è ammesso referendum per tutti gli atti concernenti le seguenti materie: revisione dello statuto, tributi, tariffe, bilancio, designazioni e nomine, atti vincolati, piano urbanistico comunale e strumenti urbanistici attuativi, ordinanze contingibili ed urgenti emanate dal sindaco e quando sullo stesso argomento è già stato indetto referendum con esito negativo nell'ultimo quinquennio.

Il quesito referendario deve essere formulato in modo da non ingenerare equivoci ed essere di immediata comprensione.

Il referendum è valido quando partecipa alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto al voto. Il quesito referendario si intende approvato quando i voti attribuiti alla risposta affermativa siano superiori a quelli attribuiti alla risposta negativa, altrimenti è dichiarato respinto.

Le norme per l'attuazione del referendum sono stabilite nell'apposito regolamento, fermo restando che, qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione di atti amministrativi o parte di essi, l'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione all'albo pretorio del comune del provvedimento consiliare di cui al comma successivo.

Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria, che ha avuto esito positivo, entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato e provvedere in merito all'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Le consultazioni referendarie non possono svolgersi contemporaneamente con altre operazioni di voto.

Il regolamento stabilisce le modalità di ammissione del quesito referendario ed il permanere della sua attualità, una volta intervenuti atti modificativi e/o correttivi di quelli oggetto di consultazione referendaria, ed i tempi entro i quali la consultazione referendaria si dovrà tenere.

## Art. 19

*Azione popolare*

Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e, salvo il limite della riservatezza ex decreto legislativo n. 196/2003, ad essi è consentito l'accesso agli atti necessari all'instaurazione del procedimento.

L'ente, ove a conoscenza del giudizio, dovrà:

a) valutare, con atto formale dell'organo competente, l'opportunità di intervenire nel giudizio;

b) definire le modalità di regolamentazione degli esiti dello stesso.

## Art. 20

*Pari opportunità*

1. L'amministrazione comunale in armonia con l'evoluzione delle norme giuridiche, promuove le condizioni per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna.

2. In concreto dovrà attuarsi un indirizzo politico amministrativo tendente ad assicurare la presenza di entrambi i sessi nella giunta, negli organi collegiali del comune, ed in altri organismi di studio e di indagini sociologiche che possano interessare problemi di tutta la collettività.



Titolo III  
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 21

*Gli organi del comune*

Sono organi del comune: il consiglio comunale, il sindaco e la giunta, e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

Art. 22

*Il consiglio comunale*

L'elezione del consiglio, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

Art. 23

*Competenze del consiglio*

Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

Sono di competenza del consiglio le seguenti materie:

- 1) lo statuto dell'ente, delle aziende speciali e delle istituzioni;
- 2) i regolamenti comunali e i regolamenti concernenti le istituzioni appartenenti al comune;
- 3) i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- 4) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni e gli storni dai fondi tra capitoli appartenenti ad interventi diversi del bilancio, il rendiconto, i piani territoriali, urbanistici ed attuativi, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere per dette materie;
- 5) le convenzioni tra comuni e quelle tra i comuni e la provincia, la costituzione e modificazione di forme associative;
- 6) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- 7) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni ed aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione;
- 8) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- 9) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- 10) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e l'emissione di prestiti obbligazionari;
- 11) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla somministrazione e fornitura al comune di beni e servizi a carattere continuativo;
- 12) l'elezione del revisore unico e del difensore civico;

13) l'elezione della commissione per la formazione dell'elenco dei giudici popolari;

14) le valutazioni sulla relazione annuale del sindaco sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti;

15) gli atti di indirizzo specifico per il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio.

Art. 24

*Norme di funzionamento del consiglio*

Il consiglio comunale è convocato in riunioni ordinarie ed urgenti.

In caso di convocazione ordinaria l'avviso di convocazione deve essere notificato almeno cinque giorni prima della seduta, nel computo non va computato il "dies a quo" ma va calcolato il "dies ad quem".

Nei casi di convocazioni d'urgenza il termine previsto dal comma precedente è ridotto a ventiquattro-ore ed è fatta salva la facoltà della maggioranza dei consiglieri presenti di disporre il differimento della riunione al giorno seguente.

Il funzionamento del consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, è disciplinato dal regolamento che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che nelle sedute di prosecuzione debba esservi l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica.

La prima convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente uscente ed è presieduta provvisoriamente e fino all'elezione del presidente dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

Il consiglio, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il consiglio elegge altresì un vice presidente.

In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

Il consiglio è convocato dal presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo Statuto e, compatibilmente con questi, viene data la precedenza alle proposte del sindaco.

Le convocazioni del consiglio comunale devono essere rese pubbliche mediante affissione di avviso all'albo pretorio ed in luoghi pubblici nel territorio comunale.

Il presidente del consiglio rappresenta il consiglio ed assicura il buon andamento dei lavori, secondo il principio di imparzialità. Convoca le sedute del consiglio comunale su richiesta del sindaco o di 1/5 dei consiglieri. Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio ed i membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.

Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei consiglieri almeno 3 giorni prima o, nei casi di urgenza, 24 ore prima.



I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni ed emendamenti.

Le sedute del consiglio sono pubbliche, ad eccezione di quelle nelle quali si discute su questioni che implicino apprezzamenti o giudizi sulle qualità di persone e quando, con deliberazione motivata, sia dai consiglieri altrimenti stabilito.

Le deliberazioni del consiglio comunale sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei consiglieri presenti salvo che siano richieste maggioranze qualificate dalla legge.

Il consigliere che dichiara di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta e della votazione.

Il consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta e della votazione deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.

#### Art. 25

##### *I consiglieri comunali*

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. L'elezione, le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la decadenza, le indennità e la posizione giuridica dei consiglieri comunali, sono regolate dalla legge e dal presente statuto in quanto con essa compatibile.

3. Ciascun consigliere ha diritto di:  
— esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza consiliare;  
— formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti.

— ottenere informazioni e, senza spese, copia di atti e documenti utili all'espletamento del mandato.

4. Un quinto dei consiglieri comunali può richiedere la convocazione del consiglio.

5. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, come pure devono astenersi quando si tratta di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei loro congiunti od affini sino al quarto grado. Debbono altresì astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti.

I divieti di cui sopra comportano anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

6. I consiglieri possono riunirsi in gruppi secondo l'appartenenza elettorale, ovvero a seconda delle modalità stabilite da apposito regolamento, designando il proprio capogruppo.

Nelle more della designazione esercitano le funzioni di capogruppo i consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti nella rispettiva lista elettorale.

Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può, per singoli atti, nominare commissioni speciali, di controllo e di garanzia, determinandone le attribuzioni, la composizione e la durata. Le stesse esplicano le funzioni ad esse demandate secondo le modalità previste dal regolamento interno del consiglio comunale.

#### Art. 26

##### *Dimissioni e decadenza dei consiglieri comunali*

Le dimissioni dei consiglieri comunali, indirizzate per iscritto al presidente ed alla segreteria del comune o for-

malizzate in sedute consiliari, acquistano efficacia immediatamente dopo che il documento viene presentato personalmente dall'interessato al protocollo dell'ente.

In alternativa il consigliere comunale può presentare le proprie dimissioni con atto autentificato in data non anteriore a cinque giorni, che inoltrerà al protocollo dell'ente tramite persona delegata.

I consiglieri comunali decadono dalla carica nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto.

Il consigliere che non intervenga senza giustificato motivo a tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto, previa contestazione scritta da parte del presidente su istanza di un componente il collegio o di un elettore.

Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative dell'assenza, nonché fornire al presidente del consiglio eventuali documenti probatori entro il termine indicato dalla comunicazione scritta.

La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di dieci giorni dalla notifica.

Nell'ipotesi di decadenza, di cui al comma 2 del presente articolo, il consiglio comunale provvede alla surroga con il primo dei non eletti della stessa lista, nella stessa seduta o immediatamente successiva.

#### Art. 27

##### *Scioglimento e decadenza del consiglio comunale*

Il consiglio è sciolto:

- a) quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge;
- b) quando specifiche disposizioni di legge lo prevedono.

Lo scioglimento è pronunciato con decreto del Presidente della Regione ed è emesso su proposta dell'Assessorato regionale degli enti locali, previo parere del consiglio di giustizia amministrativa.

Il consiglio decade:

- a) nel caso di fusione di due o più comuni;
- b) nel caso di separazione o aggregazione di due o più frazioni che dia luogo a variazione del numero dei consiglieri assegnati al comune ovvero a modifica del sistema di elezione;
- c) nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, abbia perduto la metà dei consiglieri assegnati, e questi, nei casi previsti dalla legge, non siano stati sostituiti.

#### Art. 28

##### *Commissioni consiliari*

Il consiglio comunale, al fine di favorire l'esercizio delle proprie funzioni mediante attività consultiva, di esame e di parere preliminare sugli atti deliberativi del consiglio, può istituire, nel proprio seno e con criterio proporzionale, commissioni, il relativo regolamento determina il numero, le materie di rispettiva competenza e disciplina l'organizzazione.

#### Art. 29

##### *Revoca presidente del consiglio comunale*

La maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune può presentare una mozione motivata di revoca con precisazione degli addebiti.

Al presidente del consiglio comunale è consentito presentare entro dieci giorni dalla proposta le proprie deduzioni.

La proposta di revoca deve essere trattata entro e non oltre i trenta giorni successivi alla scadenza del termine assegnato al presidente per le proprie deduzioni.

Per l'approvazione della proposta di revoca occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al comune.

L'eventuale delibera di approvazione della proposta di revoca, dovrà essere inviata alle autorità competenti per i provvedimenti di rito.

#### Art. 30

##### *Il sindaco*

Il sindaco è capo dell'amministrazione e legale rappresentante dell'ente.

In tale veste rappresenta l'ente all'esterno e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, nonché all'esecuzione degli atti.

È, inoltre, ufficiale di Governo secondo le attribuzioni demandategli dalla legge.

Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portare a tracolla della spalla destra.

#### Art. 31

##### *Competenze del sindaco*

1. Il sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita tutte le funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione, che dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti non siano riservati ad altri organi.

2. Il sindaco, nel rispetto dei criteri di rappresentatività di entrambi i sessi, nomina o revoca gli assessori su cui ha potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività, convoca e presiede la giunta e compie tutti gli atti di amministrazione che, dalla legge e dallo Statuto, non siano specificatamente attribuite alla competenza di altri organi del comune, ai dirigenti e al Segretario comunale.

3. Il sindaco unitamente alla composizione della giunta, comunicata al consiglio ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge regionale 26 agosto 1992 n. 7, entro 10 giorni dall'insediamento, comunica al consiglio comunale uno schema di programma sul quale il consiglio esprime le proprie valutazioni.

Entro 30 giorni dalle valutazioni del consiglio, il sindaco elabora il programma definitivo per l'intero mandato.

4. Effettua tutte le nomine, le designazioni e le revocche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni, tranne quelle riservate alla competenza del consiglio comunale, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado.

5. Nomina i componenti degli organi consultivi del comune nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dai relativi regolamenti, tenendo presente la rappresentatività territoriale delle associazioni e degli organismi di partecipazione, la rappresentanza di entrambi i sessi, la necessaria competenza, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge e i parenti o affini entro il secondo grado.

6. Nomina i dirigenti degli uffici comunali, ovvero i responsabili degli uffici e servizi con funzioni dirigenziali e/o responsabili di posizione organizzativa, anche mediante la stipula di contratti a termine con personale esterno.

7. È ufficiale di Governo e in tale veste esercita tutte le funzioni attribuitigli dalla legge dello Stato.

8. Il sindaco è autorità sanitaria locale e per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale dei servizi dell'Azienda sanitaria locale. Esercita in materia di igiene e sanità le funzioni previste dalle disposizioni di legge in materia.

9. Il sindaco è il legale rappresentante dell'ente, è titolare della rappresentanza processuale ed in tale veste adotta i provvedimenti in tema di azioni e resistenza in giudizio con la possibilità di nominare legali, conciliare, transigere e rinunciare agli atti.

10. Ogni anno presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta anche dalla giunta, nonché su fatti particolarmente rilevanti. Il consiglio entro 10 giorni dalla presentazione esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.

11. Per l'elezione, la rimozione, la decadenza, le dimissioni e lo status di sindaco si applicano le vigenti norme regionali.

12. Nomina i componenti degli organi consultivi del comune nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

#### Art. 32

##### *Vice sindaco*

1. Il sindaco procede alla nomina del vicesindaco con il medesimo decreto di nomina della giunta comunale.

2. L'incarico di vicesindaco può essere in qualsiasi momento revocato dal sindaco.

3. Il vicesindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di sua assenza o impedimento; in tali casi, la delega opera automaticamente.

4. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco anche nel caso di una sua sospensione dall'esercizio della funzione e in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco.

5. In caso di assenza o impedimento contemporaneo del sindaco e del vicesindaco, le funzioni sostitutive del sindaco sono esercitate dall'assessore comunale più anziano di età.

#### Art. 33

##### *Incarichi e nomine fiduciarie*

1. Il sindaco, per l'espletamento di attività istituzionali può conferire, nei limiti di legge e secondo le modalità che saranno stabilite nel regolamento degli uffici e servizi, incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, a soggetti estranei all'amministrazione.

2. I soggetti nominati ai sensi del primo comma devono essere dotati del titolo di laurea e dotati di documentata professionalità in relazione all'incarico conferito. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato.

3. Il sindaco per espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, a due esperti estranei all'amministrazione, che devono essere dotati almeno del titolo di laurea. Agli esperti sarà corrisposto il compenso previsto dalla legge.

4. Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.

5. Tutte le nomine fiduciarie di cui al presente articolo effettuate dal sindaco decadono al momento della cessazione del suo mandato da qualunque causa determinato.

#### Art. 34

##### *Nomina della giunta comunale*

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore a 4.

2. Il sindaco nomina gli assessori, decidendone il numero esatto, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

3. La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi.

La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta tuttavia non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti.

4. Ad essi il sindaco può conferire la cura di settori specifici di governo o specifiche deleghe nelle materie di sua competenza, compresa la firma di atti.

Il rilascio delle deleghe da parte del sindaco deve essere comunicato al consiglio comunale e agli organi previsti dalla legge e ne deve essere data adeguata informazione ai cittadini.

5. La legge determina i casi di decadenza, rimozione e sospensione della giunta comunale.

6. Il sindaco comunica al consiglio comunale la nomina della giunta entro 10 giorni dall'insediamento, oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di uno o più assessori.

7. Gli assessori partecipano alle sedute di consiglio con diritto di parola e senza diritto di voto salvo gli assessori che rivestono la carica di consigliere, gli assessori possono presentare proposte ed emendamenti nelle materie di propria competenza.

8. I singoli assessori cessano dalla carica per morte, dimissioni, revoca, decadenza e impedimento permanente.

9. Le dimissioni sono presentate alla segreteria per iscritto e divengono operative dal momento della presentazione.

10. La decadenza è dichiarata dal sindaco nei casi previsti dalla legge.

11. Alla sostituzione degli assessori cessati dalla carica provvede il sindaco, con provvedimenti propri che sono comunicati al consiglio comunale ed all'Assessorato regionale degli enti locali.

12. La cessazione dalla carica di sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.

13. Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice-sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta.

#### Art. 35

##### *Competenze della giunta*

Sono riservate alla giunta le deliberazioni che riguardano:

1) il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e la dotazione organica;

2) la determinazione delle aliquote dei tributi comunali;

3) la concessione dei servizi socio-assistenziali;

4) le azioni e le resistenze in giudizio;

5) gli incarichi di collaudo;

6) gli atti di indirizzo in materia di acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari non preceduti da atti di programmazione e di gestione generali;

7) l'approvazione dei progetti preliminari e definitivi;

8) gli atti di indirizzo specifico con riferimento alle transazioni;

9) i contributi, le indennità, i compensi, qualora non ricorrano condizioni di mera attuazione legislativa, regolamentare o indirizzo espresso;

10) i provvedimenti di mobilità interna ed esterna e distacco temporaneo;

11) le riassunzioni di personale dimessosi volontariamente;

12) i provvedimenti di alta discrezionalità;

13) attua gli indirizzi generali del consiglio comunale, adottando tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni consiliari;

#### Art. 36

##### *Funzionamento della giunta*

La giunta comunale si riunisce anche prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su avviso del sindaco o di chi lo sostituisce, che stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli assessori.

I verbali delle sedute sono sottoscritte da chi presiede la seduta, dall'assessore anziano e dal segretario comunale.

Contestualmente all'affissione all'albo pretorio le deliberazioni della giunta comunale sono trasmesse ai capigruppo consiliari in copia integrale.

#### Art. 37

##### *Mozione di sfiducia*

Il sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza dei 4/5 dei consiglieri assegnati.

La mozione di sfiducia nei confronti del sindaco non può essere proposta prima del termine di ventiquattro mesi dall'inizio del mandato né negli ultimi centottanta giorni del mandato medesimo.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata ne consegue l'immediata cessazione degli organi del comune e si procede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per gli enti locali, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del comune, nonché all'amministrazione dell'ente con le modalità dell'articolo 11 della legge regionale 11



settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 38

##### *Obblighi di astensione e comportamento degli amministratori*

Il sindaco, i consiglieri comunali, gli assessori ed il presidente del consiglio comunale devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi proprio di loro parenti ed affini sino al 4° grado, negli organi di giunta e di consiglio comunale.

L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al 4° grado.

Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione fra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei funzionari dell'ente.

#### Titolo IV

#### ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

#### Art. 39

##### *Struttura organizzativa del comune*

L'articolazione della struttura non costituisce fonte di rigidità organizzativa ma razionale ed efficace strumento di gestione.

Deve, pertanto, essere assicurata la massima collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni dell'ente.

La struttura organizzativa del comune è suddivisa in aree, servizi ed uffici, secondo dotazione organica allegata al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

#### Art. 40

##### *Indirizzo politico e gestione: distinzioni*

Il regolamento sull'ordinamento e degli uffici e dei servizi, si informa al principio della separazione delle competenze per cui agli organi politici competono esclusivamente funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, nonché funzione di controllo, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti e ai dirigenti competono tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei risultati.

Agli organi politici competono in particolare:

— la definizione degli obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

— l'attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi avvalendosi di nuclei di valutazione o servizi di controllo interno;

— la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra i diversi servizi dell'Ente;

— la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi, di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

— le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni.

Ai dirigenti sono riservati, in via generale, tutti gli atti specifici e concreti, funzionali al perseguimento dei programmi obiettivi stabiliti conformemente agli indirizzi stabiliti.

I dirigenti si identificano con i dipendenti cui è stata attribuita la responsabilità di un'area.

#### Art. 41

##### *Responsabili di area*

I responsabili di area sono funzionari in possesso della categoria "D", secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro.

Gli incarichi vengono attribuiti o revocati dal sindaco con propria determinazione.

Secondo quanto previsto dal regolamento, competono ai funzionari dell'ente la gestione amministrativa, l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal consiglio e dalla giunta.

#### Art. 42

##### *Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*

1. La giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale, approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Il regolamento sull'ordinamento stabilisce la dotazione organica complessiva, le modalità di copertura dei posti in organico, le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici, il ruolo del segretario comunale, le attribuzioni e le responsabilità di ciascun dirigente, di responsabile di ufficio o servizio e dei rispettivi sostituti, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi il segretario comunale e gli organi elettivi.

3. Il medesimo regolamento individua gli uffici e i servizi a cui deve essere preposto un dirigente, ovvero un responsabile con funzioni dirigenziali e/o responsabile di posizione organizzativa, individua i loro sostituti in caso di assenza ed elenca, in maniera esemplificativa, le specifiche competenze dei responsabili in materia di personale dipendente, di entrate, di appalti, di sottoscrizione di contratti, di ordinanze, di concessioni, di autorizzazioni, di certificazioni e di atti comunali e definiti di gestione.

4. Il medesimo regolamento può attribuire competenze su specifiche materie al segretario comunale.

5. Il regolamento disciplina, altresì, le modalità, i limiti ed i criteri con cui possono essere stipulati contratti a tempo determinato di diritto pubblico o privato per i posti di dirigenti, alte specializzazioni, ovvero per la copertura dei posti di responsabili degli uffici e servizi con funzioni dirigenziali e/o titolari di posizioni organizzative da affidare a personale esterno.

Tali contratti non potranno avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco.

#### Art. 43

##### *Il segretario comunale*

Il comune ha un segretario comunale titolare, dipendente dall'apposita agenzia, nominato e revocato dal sin-



daco, da cui dipende funzionalmente. Egli svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività ed a tal fine convoca le conferenze dei funzionari.

Il segretario comunale partecipa alle sedute della giunta e del consiglio con funzioni referenti, consultive e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, se non diversamente stabilito, vigila sull'attuazione dei loro atti e sulla loro osservanza, rendendosi garante nei confronti dell'amministrazione, del consiglio comunale e dei cittadini.

Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte.

Esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti, o conferitogli dal sindaco, nel rispetto del ruolo e della funzione con esclusione di quelle a rilevanza squisitamente politica.

#### Art. 44

##### *Vice segretario comunale*

Il vice segretario comunale coadiuva il segretario e ad esso sono attribuite tutte le funzioni vicarie del segretario comunale nei casi di assenza o impedimento.

I requisiti e le modalità di accesso alla qualifica di vice segretario comunale sono stabilite dal regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

#### Art. 45

##### *Responsabilità verso il comune*

Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono fare denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o al responsabile di servizio, la denuncia è fatta a cura del sindaco.

#### Art. 46

##### *Responsabilità verso terzi*

Gli amministratori, il segretario e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e ai regolamenti cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.

Ove il comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dagli amministratori, dal segretario o dal dipendente, esso si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario o del dipendente che abbia violato i diritti di terzi, sussiste sia nel caso dell'adozione di atti o del compimento di operazioni, che nel caso di omissione o nel ritardo ingiustificato di atti o operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

Qualora la violazione del diritto sia derivata da atti o da operazioni di organi collegiali del comune sono responsabili, in solido, il presidente e membri del collegio che hanno partecipato all'atto o alle operazioni.

La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

#### Art. 47

##### *Rappresentanza in giudizio*

L'esercizio della rappresentanza in giudizio del comune, con la possibilità di nominare legali, conciliare, transigere e rinunciare agli atti, è riservata al sindaco che può delegarla al segretario comunale o al responsabile di posizione organizzativa, a seconda della rispettiva competenza professionale nella materia oggetto della lite.

Resta in ogni caso affidata al Sindaco la rappresentanza in giudizio nelle liti promosse avverso atti degli organi istituzionali del comune.

#### Titolo V

#### PATRIMONIO

#### Art. 48

##### *I beni comunali*

Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile di ragioneria o il responsabile dell'ufficio patrimonio (ove esiste) curano la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune e sono responsabili dell'esattezza dell'inventario, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

I beni demaniali possono essere concessi in uso con modalità e canoni fissati dal regolamento, i beni patrimoniali devono, invece, essere dati in affitto, ad eccezione dei terreni soggetti ad usi civici i cui diritti inalienabili sono meglio descritti nel vigente regolamento.

Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da donazione, da trasferimento per testamento, da riscossione di crediti o, comunque da cespiti da investirsi in patrimonio debbono essere impiegati nel miglioramento del patrimonio.

Solo in casi del tutto eccezionali e quando ciò sia previsto dalla legge, tali fondi possono essere utilizzati per necessità gestionali.

#### Art. 49

##### *La gestione del patrimonio*

Per le finalità di cui sopra, la giunta comunale sovrintende alle attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascuno esercizio.

Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

La giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente.

Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari definiti dal regolamento.

L'alienazione dei beni immobili avviene mediante asta pubblica.

Quella relativa ai beni mobili, con le modalità stabilite dal regolamento.

La gestione dei beni comunali deve essere informata ai criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.

## Titolo VI

### CONTROLLI INTERNI

#### Art. 50

##### *Bilancio di previsione*

L'attività finanziaria del comune è rappresentata dal bilancio di previsione.

Il bilancio di previsione è deliberato dal consiglio comunale, su proposta della giunta municipale, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

Esso, attraverso il collegamento con il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica, è lo strumento per la realizzazione della politica amministrativa dell'ente e, quindi, il riferimento per la verifica dell'efficienza dell'azione amministrativa.

Il bilancio annuale è redatto in termini di competenza, per servizi e centri di costo, secondo le norme vigenti in materia di contabilità pubblica.

Oltre ai documenti previsti dalla legge, viene allegata al bilancio annuale una nota esplicativa, con riferimenti ai capitoli dell'entrata e della spesa, tale da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

#### Art. 51

##### *Finalità dei controlli interni*

Nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, l'ente individua strumenti e metodologie adeguate a:

1) garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

2) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

3) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;

4) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.

#### Art. 52

##### *Controllo amministrativo*

Il controllo amministrativo si attua:

— mediante l'apposizione del parere di regolarità tecnica da parte del funzionario-responsabile del servizio interessato su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio.

#### Art. 53

##### *Controllo contabile*

Il controllo contabile si attua:

— mediante l'attività svolta per competenza dal revisore unico;

— mediante l'apposizione del parere di regolarità contabile ed il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

— mediante la verifica del rispetto degli equilibri di bilancio;

— mediante l'approvazione del rendiconto della gestione.

#### Art. 54

##### *Controllo di gestione*

I responsabili di posizioni organizzative eseguono trimestralmente operazioni di controllo economico finanziario per verificare la corrispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici ed ai servizi a cui sono preposti.

Le risultanze delle predette operazioni devono essere verbalizzate dagli stessi unitamente ad osservazioni e rilievi e sottoposte all'esame della giunta, la quale redige a sua volta un quadro generale della situazione economica finanziaria e di gestione da sottoporre al consiglio comunale.

#### Art. 55

##### *Principi generali del controllo interno*

1. Il comune è impegnato ad istituire e attuare i controlli interni (nuclei di valutazione) previsti dalla normativa vigente.

2. Il regolamento degli uffici e dei servizi disciplina ogni modalità attuativa ed operativa per il funzionamento degli strumenti di controllo interno, compreso il motivato ricorso, nel rispetto della normativa vigente, a forme di convenzionamento con altri comuni e ad incarichi esterni.

## Titolo VII

### I SERVIZI

#### Art. 56

##### *Principi generali*

In relazione alle risorse disponibili il comune assicura l'erogazione di servizi pubblici finalizzati al miglioramento della qualità della vita civile, sociale, economica e culturale della comunità.

Il regolamento disciplina la istituzione ed il funzionamento dei servizi comunali, ispirandosi ai criteri di efficienza, efficacia e di economicità della gestione.

Le risorse del territorio non sono suscettibili di privatizzazione ed esternalizzazione, salvo le normative di settore vigenti.

Per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale l'ente, anche in forma associata, si avvale:

a) di soggetti, allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico;

b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica.

I servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;

- b) aziende speciali, anche consortili;  
c) società di capitali interamente pubblico.

È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti prima indicati.

#### Art. 57

##### *Erogazione di servizi pubblici*

Non è consentita l'erogazione di servizi pubblici in regime di gratuità o costo inferiore a quello della prestazione.

Nel caso in cui le riduzioni di tariffa o le esenzioni siano previste da norme regolamentari dell'ente, dovrà comunque essere garantita la copertura della spesa con altre risorse di bilancio da indicare nella relativa deliberazione.

Le agevolazioni richiamate debbono ispirarsi ai criteri concomitanti al disagio sociale e del reddito, secondo le norme contenute in appositi regolamenti dell'ente.

#### Art. 58

##### *Accordi di collaborazione e convenzioni*

In applicazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il comune può stipulare accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

### Titolo VIII

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE NORME FINALI

#### Art. 59

##### *Statuto*

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale; ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del comune.

2. Le norme dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, su proposta di apposito schema predisposto dalla giunta comunale e pubblicizzato con le modalità ed i criteri previsti dalla legge.

3. Qualora il quorum di cui al precedente comma non venga raggiunto, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le norme statutarie sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, si osservano anche per il caso di approvazione di norme integrative e modificative dello Statuto.

5. Si osservano in proposito le disposizioni di cui alla legge regionale n. 48/91, così come modificata dalla legge regionale n. 30/2000.

#### Art. 60

##### *Rinvio*

1. Lo statuto comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.

2. Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate dai regolamenti, né da parte di atti di altri enti od organi della pubblica amministrazione.

3. Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto si rinvia dinamicamente alle norme del codice civile, alla legge n. 142/90, così come recepita dalla Regione siciliana, all'ordinamento finanziario e contabile contenuto nel TUEL e alle leggi regionali in materia, nonché alle disposizioni contenute nell'ordinamento degli enti locali vigenti in Sicilia.

#### Art. 61

##### *Adozione e adeguamento dei regolamenti*

1. I regolamenti di attuazione dello statuto comunale sono adottati entro il termine di un anno dall'entrata in vigore dello stesso, ed elaborati, nel rispetto di quanto contenuto nello statuto ed in armonia con le leggi vigenti.

2. I principi statutari anche se rinviano per la disciplina di dettaglio a norme regolamentari, sono comunque immediatamente applicabili.

3. Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

4. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, si applicano le norme dei regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto col medesimo compatibili.

#### Art. 62

##### *Pubblicità dello statuto*

1. Il presente statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale vigente, deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito istituzionale del comune.

2. È inserito nella raccolta ufficiale degli statuti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi del vigente ordinamento degli enti locali, e la visione è consentita a qualunque cittadino a semplice richiesta e senza alcuna formalità; può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione.

3. Inoltre copia sarà consegnata ai consiglieri, ai dirigenti, all'organo di revisione e agli altri organi del comune, mentre altra copia sarà depositata all'U.R.P. a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

#### Art. 63

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente statuto, ad avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione, entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. Copia del presente statuto è trasmessa all'ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei comuni e delle Province regionali, istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali il quale, a sua volta, provvede a trasmetterne copia al Ministero dell'interno.

Il presente modifica lo statuto deliberato con atto consiliare n. 44 del 30 settembre 2005 ed entrato in vigore il 23 gennaio 2006.

*N.B. - Il presente statuto si pubblica senza allegati.*

**(2013.15.869)014**



## STATUTO DEL COMUNE DI GROTTE (Provincia di Agrigento)

Lo statuto del comune di Grotte è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 37 del 22 agosto 2003. Rettifiche al predetto statuto sono state pubblicate nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 8 del 10 febbraio 2006.

Si pubblica, di seguito, il nuovo testo dello statuto, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 29 gennaio 2013.

### Titolo I

#### Art. 1

##### *La comunità*

1. Il comune di Grotte è l'ente autonomo territoriale che rappresenta la comunità grottese, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo ed esercita tutte le funzioni attribuite dall'ordinamento secondo i principi ed indirizzi contenuti nel presente statuto, garantendo la libera e democratica partecipazione all'attività politico-amministrativa e sociale.

2. I cittadini della comunità, attraverso gli organi eletti che la rappresentano, i referendum e le altre forme di proposta, di partecipazione e di consultazione previste dallo statuto e dalla legge, esprimono le scelte con cui individuano i propri interessi fondamentali e determinano l'esercizio delle funzioni con le quali il comune attua tali finalità.

#### Art. 2

##### *Sede e territorio comunale*

Il comune ha sede legale in Grotte, piazza Umberto I e comprende il territorio delimitato alle mappe catastali per n. 23 fogli.

#### Art. 3

##### *Segni distintivi*

Il comune ha un proprio stemma, assegnato con D.P.R. di cui all'allegato "A", in atto in uso, ed un proprio gonfalone che è quello storicamente in uso, esso è composto da un drappo in panno seta a fondo blu frangiato d'oro con la scritta in alto "comune di Grotte" contenente uno scudo ove è raffigurata una gru rampante, su un drappo di ermellino, poggiata su una palla; il tutto racchiuso da un soppalco sormontato da un elmo corazzato regale, adornato da pennacchi. Esso è montato su un'asta orizzontale, di cui all'allegato "B".

#### Art. 4 (\*)

##### *Ruolo e funzioni generali*

1. Il comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità che la Costituzione assegna agli enti locali, svolge le funzioni attribuitegli o delegate dallo Stato e dalla Regione, collabora per realizzare quelle che rappresentano le finalità della Repubblica.

2. Ispira la propria azione al principio della solidarietà, equità e giustizia sociale per l'affermazione dei diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici sociali e territoriali esistenti.

3. Esercita ogni più ampia facoltà di iniziativa su qualsiasi questione, che non esuli dalla propria competenza o sia assegnata ad un'altra autorità.

4. Ispira e promuove la sua azione agli alti valori della pace, della tolleranza tra le diverse razze e confessioni religiose e filosofiche, persegue l'emancipazione umana da ogni forma di brutalità e violenza.

5. Indirizza ed esalta i valori civili, morali e spirituali sopra ogni forma di mentalità mafiosa, di violenza fisica e morale, di corruzione politico-amministrativa.

6. Esercita la delega dei poteri conferiti dall'autorità centrale o regionale con la libertà di armonizzare l'esercizio delle proprie funzioni alle condizioni locali anche alla luce del disposto dell'art. 4 della carta europea dell'autonomia locale, ratificata con legge 30 dicembre 1989 n. 439.

7. Promuoverà, per il commercio, ogni iniziativa utile affinché gli organi regionali e nazionali riconoscano il comune di Grotte "Comune a vocazione commerciale".

Al fine di perseguire tale scopo, indirà un referendum consultivo per il riconoscimento del comune come zona a vocazione commerciale, inoltrando il risultato agli organi competenti unitamente alla richiesta di riconoscimento.

8. Promuoverà altresì, per l'agricoltura, ogni iniziativa utile al fine di tutelare e valorizzare la produzione ed il commercio dell' uva Italia e dei vini provenienti da uve tipiche della zona. A tal fine il comune interesserà gli organi competenti (Camera di commercio, I.P.A., Assessorato cooperazione e commercio, Presidenza della Regione, cantina sociale ecc.) per propagandare con ogni utile mezzo il consumo dell' uva Italia e dei vini prodotti dalle cantine locali per agevolarne la produzione, il commercio e l'esportazione sia in Italia che all'estero, onde assicurare un prezzo base minimo utile al produttore, adeguato alle spese ad agli investimenti.

a) Per migliorarne la qualità svilupperà l'assistenza tecnica, la sperimentazione, le attività promozionali, nonché il sostegno ed il potenziamento delle strutture aziendali, cooperative ed associative per lo sviluppo delle attività di produzione.

b) Assicurerà convenzioni con centri specializzati per la rilevazione dei controlli e analisi necessarie per ottenere un prodotto originale genuino ed ottimale da immettere nel mercato, contrassegnato da apposito marchio.

c) Realizzerà, in associazione con i comuni limitrofi e gli enti di cui sopra, servizi di marketing, sistemi telex, analisi di mercato ed analisi di prezzi ecc.

d) Si impegna, inoltre, a promuovere eventuali scelte di riconversioni colturali per il territorio agricolo.

9. Il comune si impegna, inoltre, ad incoraggiare e promuovere quelle attività artigianali per stimolare la produzione di prodotti tipici della zona.

10. Il comune si impegna a consolidare, arricchire ed istituzionalizzare il premio letterario Racalmare - "Leonardo Sciascia", istituito nel 1982.

11. Il comune nel realizzare le proprie finalità assume il metodo e gli strumenti della programmazione e perse-



gue il raccordo con quelli dello Stato, della Regione, della Provincia e degli Enti Consortili ai quali partecipa, garantendo la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed alle attività amministrative.

12. Il comune, per la zona in località "Fico Fontanelle" - confine in contestazione con il comune di Racalmuto, sensibilizzerà gli organi regionali competenti, affinché, nell'elaborare una nuova normativa per la rettifica dei confini, tengano conto solo ed esclusivamente della volontà dei cittadini interessati di appartenere ad uno o ad un altro comune, anche mediante referendum consultivo tra i cittadini residenti ed abitanti nei quartieri interessati da almeno sei mesi antecedenti l'approvazione del presente statuto; dalle risultanze dello stesso, gli organi potranno pronunciarsi circa la rettifica dei confini e la soluzione del problema.

13. Il comune di Grotte riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile, e lo status dell'acqua come bene comune pubblico (1).

(\*) Articolo integrato.

(1) Comma proposto dalla giunta comunale con deliberazione n. 34/2011.

#### Art. 5

##### *Finalità ed obiettivi*

Il comune nel perseguire lo sviluppo civile, economico, sociale e culturale della comunità, alla luce dei principi di cui all'art. 4, opera per:

a) promuovere ed organizzare un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e ambientali, nonché degli impianti produttivi;

b) tutelare, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute di ogni cittadino, sia esso residente o meno;

c) attuare un efficiente servizio di assistenza sociale, anche con il responsabile coinvolgimento delle aggregazioni di volontariato, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi;

d) favorire lo sviluppo del patrimonio culturale della comunità mediante l'attività della biblioteca pubblica e di altre istituzioni operanti nel settore pubblico, il sostegno alle iniziative culturali, musicali, teatrali e il recupero esterno del patrimonio storico, artistico, architettonico e naturale esistente;

e) contribuire alla formazione educativa e culturale della gioventù offrendo il massimo sostegno alle istituzioni scolastiche esistenti sul territorio, sia pubbliche che private e rendendo effettivo, con un'adeguata assistenza scolastica, il diritto allo studio per gli alunni residenti o frequentanti le scuole poste sul territorio;

f) interessare gli organi competenti al fine di istituire sezioni di scuole di grado superiore;

g) coordinare le attività economiche, siano esse commerciali, artigianali, agricole presenti sul territorio sottolineandone la funzione sociale;

h) incoraggiare l'attività sportiva nella forma dilettantistica e popolare con il sostegno a enti, organismi ed associazioni locali e sovracomunali operanti nell'ambito del territorio comunale;

i) tutelare e sviluppare le risorse ambientali, territoriali e naturali nell'interesse della comunità ed in funzione di una sempre più alta qualità della vita, promuovendo azioni od interventi a livello sovracomunale;

j) incoraggiare le necessità di enti od associazioni che si prefiggono l'incremento di attività sanitarie, quali la prevenzione, la donazione del sangue, la donazione di organi ed al sostegno ai portatori di handicap;

k) incoraggiare, promuovere e istituire corsi di formazione professionale, garantendo con proprie risorse finanziarie la parte non coperta da contributi e con il contributo a qualsiasi titolo di altri enti regionali, nazionali e comunitari; s'impegna a favorire tutte le iniziative finalizzate alla promozione e alla gestione di detti corsi professionali, utilizzare l'apporto di enti od associazioni o società a mezzo di apposite convenzioni nelle quali il comune potrà mettere a disposizione le proprie strutture e personale nei limiti delle proprie disponibilità.

#### Titolo II

##### Art. 6

##### *Organi del comune*

1. Sono organi del comune di Grotte: il consiglio comunale, il sindaco, la giunta.

2. Spettano agli organi comunali la funzione di rappresentanza democratica della comunità, la realizzazione dei principi e l'esercizio delle competenze previste dello statuto, nell'ambito della legge.

3. Il consiglio comunale, il sindaco e la giunta assicurano condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza.

4. La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi elettivi per realizzare un'efficiente forma di governo della collettività comunale.

##### Art. 7

##### *Il consiglio comunale*

L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica, sono regolati dalla legge.

##### Art. 8

##### *Competenze del consiglio comunale*

Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed esercita tale attribuzione sui seguenti atti:

a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti, salva l'ipotesi di cui all'art. 48 comma 3 del T.U., criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

j) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

k) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

#### Art. 9

##### *Norme di funzionamento del consiglio comunale*

1. Le norme generali di funzionamento del consiglio comunale sono stabilite dal regolamento secondo quanto dispone il presente statuto.

2. Il consiglio, espletate le operazioni di giuramento e surroga, procede alla elezione nel suo seno del presidente secondo le norme vigenti.

3. La prima convocazione del consiglio comunale è disposta secondo le leggi vigenti.

4. La presidenza provvisoria dell'assemblea, convocata nei modi di cui sopra, spetta al consigliere neo-eletto, che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, fino all'elezione del presidente.

5. La convocazione avviene con ordine del giorno indicante tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco.

6. Il presidente del consiglio comunale presiede il consiglio e ne dirige il dibattito, fissa l'ordine del giorno, la data per le riunioni ordinarie e straordinarie, d'intesa con i capi gruppo consiliari, diramandone gli avvisi di convocazione, per la determinazione propria e su richiesta del sindaco, o di un quinto dei consiglieri comunali, secondo le norme organizzative e di funzionamento contenute nelle disposizioni di legge e di regolamento.

7. La richiesta del sindaco e quella di un quinto dei consiglieri comunali dovrà contenere la precisa indicazione delle questioni e/o proposte da discutere; in tali casi la riunione del consiglio deve aver luogo entro 20 giorni dalla richiesta.

8. Le sedute del consiglio sono pubbliche, ad eccezione dei casi previsti dalla legge o dal regolamento che disciplina il funzionamento del consiglio.

9. Le votazioni sono effettuate, di norma con voto palese.

Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento.

10. Alle sedute del consiglio comunale partecipa il segretario comunale.

In assenza o impedimento del segretario comunale partecipa il vice segretario.

#### Art. 10 (\*)

##### *Ufficio di presidenza*

È istituito l'ufficio di presidenza del consiglio. Esso è composto dal presidente del consiglio e da un vice presidente.

L'ufficio di presidenza:

a) organizza l'attività del consiglio e coordina quella delle commissioni;

b) provvede in ordine alle esigenze di funzionamento dei gruppi consiliari;

c) coadiuva il presidente nel garantire l'ordinato svolgimento dei lavori d'aula;

d) decide sulle questioni di interpretazione del regolamento interno;

e) propone al consiglio le modifiche al regolamento interno;

f) cura l'istituzione e l'organizzazione dell'ufficio studi e documentazione;

L'organizzazione e la dotazione organica della struttura amministrativa della quale si avvale l'ufficio di presidenza sono disciplinate dal regolamento.

Distintivo del presidente del consiglio è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portare a tracolla.

(\*) Articolo integrato.

#### Art. 10 bis (\*)

##### *Revoca del presidente del consiglio comunale*

1. Nei confronti del Presidente del consiglio comunale può essere presentata, con le modalità previste dal presente articolo, una mozione motivata di revoca. La mozione, votata per appello nominale, ed approvata da almeno due terzi dei componenti del consiglio, determina la cessazione dalla carica di presidente.

2. La mozione è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata ne consegue la cessazione dalla carica di presidente del consiglio comunale. La deliberazione è immediatamente esecutiva e si procede a nuova elezione che può avere luogo anche nella medesima seduta.

3. La revoca consiliare può ritenersi ammissibile in relazione a violazioni di legge, statuto o regolamenti, che siano reiterate, gravi, ingiustificate e comunque ingiustificabili.

(\*) Articolo di nuova statuizione ai sensi della legge regionale n. 6/2011, art. 10.

## Art. 11

*Consiglieri comunali status e attribuzioni*

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Il consigliere comunale esercita il diritto di iniziativa sulle questioni sottoposte a deliberazione del consiglio e può formulare interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno;

3. Ha diritto di ottenere dagli uffici del comune ed enti da esso dipendenti tutte le notizie, informazioni ed atti utili all'espletamento del mandato;

4. Il consigliere, nell'esercitare l'iniziativa di cui al comma precedente, relativamente ad atti e provvedimenti, si può avvalere per la redazione tecnica dei necessari supporti e pareri degli uffici comunali competenti;

5. Il consigliere ha, altresì, il diritto:

a) di ottenere copia degli atti e dei provvedimenti del comune, delle istituzioni, delle società a cui partecipa il comune, senza alcun onere, e di consultare i verbali delle riunioni degli organi deliberanti degli enti suddetti;

b) di ottenere copia degli atti, anche istruttori ed interni, intendendosi per tali anche quelli di altri enti che per ragioni di ufficio siano in possesso del comune;

6. I consiglieri non possono essere nominati dal sindaco per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del comune, né essere nominati o eletti in organi consultivi del comune, né avere funzioni delegate dal sindaco, tranne nei casi espressamente disciplinati dalla legge.

7. Il consigliere è tenuto al segreto di ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge o previsti dallo statuto e dal regolamento.

8. Il consigliere presenta le proprie dimissioni per iscritto al consiglio; esse sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

9. L'eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità, che dovessero successivamente intervenire, non alterano la completezza del consiglio stesso.

## Art. 12

*Consigliere comunale:**decadenza per mancata partecipazione alle adunanze*

1. Il consigliere che senza giustificato motivo, non interviene per tre sedute consecutive alle riunioni del consiglio comunale, esperita negativamente la procedura di cui al successivo comma, decade dalla carica.

Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comunicate per scritto dal consigliere al presidente, entro il giorno successivo a ciascuna riunione.

2. Il consiglio, prima di deliberare la decadenza, incarica il presidente di notificare la contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare al consiglio, tramite il presidente, entro dieci giorni dalla notifica, le eventuali cause giustificative delle assenze, ove possibile, documentate.

3. Il presidente, udito il parere della conferenza dei capi gruppo, sottopone al consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal consigliere. Il consiglio decide con votazione in forma segreta. Quando sia pronunciata la decadenza, si procede nella stessa riunione alla surroga-

zione mediante convalida del primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva il consigliere decaduto.

## Art. 13

*I gruppi consiliari - i capi gruppo*

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le norme del regolamento.

2. Entro cinque giorni dalla prima seduta, dopo le elezioni, i consiglieri devono comunicare al Presidente del consiglio e al segretario comunale a quale gruppo appartengono.

3. I consiglieri che non abbiano reso tali dichiarazioni o che successivamente dichiarino di non più appartenere al gruppo, fanno parte del gruppo misto.

4. Il regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, nonché l'istituzione della conferenza dei capi gruppo e le relative attribuzioni.

## Art. 14

*Commissioni consiliari permanenti*

1. Il consiglio comunale costituisce, al suo interno, commissioni permanenti con il compito di favorire il migliore esercizio delle sue funzioni, formulare proposte e dare pareri sugli atti fondamentali del consiglio comunale medesimo. Il regolamento del consiglio, da emanarsi entro 180 giorni dall'esecutività dello statuto, definisce le competenze delle commissioni permanenti, il numero di componenti, le forme di pubblicità dei lavori delle stesse, nonché le forme di consultazione dei rappresentanti di interessi diffusi.

2. Le commissioni consiliari permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criteri proporzionali, tutti i gruppi.

3. Le commissioni hanno diritto di richiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco, degli assessori, dei dirigenti e funzionari del comune, degli amministratori e dirigenti delle aziende e degli enti dipendenti, nonché dei rappresentanti del comune all'interno di società.

4. Il consiglio comunale può istituire, inoltre, con apposita deliberazione, commissioni consiliari temporanee o permanenti aventi funzioni di controllo e di garanzia. Esse sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano proporzionalmente tutti i gruppi consiliari e la presidenza sarà attribuita ad un rappresentante di un gruppo di minoranza.

## Art. 15

*Commissioni speciali di indagine*

1. Il consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni speciali temporanee per lo studio e la valutazione di particolari problemi e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nelle competenze ordinarie delle commissioni permanenti.

2. Nella deliberazione di istituzione della commissione speciale temporanea viene stabilita la composizione della stessa, l'oggetto dell'incarico e il termine entro il quale la commissione dovrà riferire al consiglio.

3. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni di indagine su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale. Della commissione fanno parte i rappre-



sentanti di tutti i gruppi. Nella deliberazione di istituzione e di nomina viene precisato l'ambito dell'inchiesta della quale la commissione è incaricata, la composizione e le modalità di funzionamento della stessa ed il termine entro cui concludere i lavori e riferire al consiglio.

4. Le commissioni hanno tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal regolamento consiliare. In particolare hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia di qualsiasi atto che incida sulla materia di propria competenza, nonché di richiedere alle proprie riunioni la presenza del sindaco, degli assessori, dei rappresentanti del comune presso enti, società, istituzioni, dei rappresentanti o dirigenti di enti ed associazioni sottoposti a controllo, vigilanza o contribuzione comunale, nonché del segretario generale e dei dirigenti e dipendenti del comune e delle aziende e degli enti dallo stesso dipendenti.

5. I commissari sono tenuti al segreto istruttorio fino alla conclusione dell'inchiesta e, comunque, entro i limiti disposti dalla legge.

#### Art. 16

##### *Iniziativa delle proposte*

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazioni consiliari spetta alla giunta comunale, al sindaco, al presidente del consiglio ed a ciascun consigliere.

2. Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte dei consiglieri comunali sono stabilite dal regolamento.

#### Art. 17

##### *Il sindaco - ruoli e funzioni*

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune, rappresenta l'ente, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

2. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune. In particolare il sindaco:

— cura l'attuazione del documento programmatico e mantiene l'unità di indirizzi politico e amministrativo della giunta, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;

— promuove gli accordi di programma;

— propone al presidente del consiglio gli argomenti da inserire all'ordine del giorno delle sedute;

— propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della giunta da lui presieduta;

— ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni ad un assessore che assume la qualifica di vice sindaco il quale può sostituire il sindaco solo nei casi di assenza o impedimento;

— delega specifiche attribuzioni che appartengono a materie definite ed omogenee ai singoli assessori;

— può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento determinate sue, attribuzioni;

— conferisce per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza incarichi a tempo determinato, non superiori a due che non costituiscono rapporti di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione che devono essere dotati di documentata professionalità, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;

— il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

— in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

— il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

— sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;

— il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;

— il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.

#### Art. 18

##### *Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale*

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici.

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.



5. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

#### Art. 19 (\*)

##### *Mozione di sfiducia*

1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati al comune.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata ne consegue la cessazione dalla carica del sindaco e della giunta municipale e si procede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del comune, nonché all'amministrazione dell'ente con le modalità dell'art. 11 della legge regionale 11 settembre 1997, n. 35.

3. La mozione di sfiducia nei confronti del sindaco non può essere proposta prima del termine di ventiquattro mesi dall'inizio del mandato né negli ultimi centottanta giorni del mandato medesimo.

(\*) Articolo integrato ai sensi della legge regionale n. 6/2011, art. 7.

#### Art. 20

##### *Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco*

1. La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della giunta municipale, ma non del consiglio comunale, che rimane in carica fino a nuove elezioni, che si svolgono contestualmente alla elezione del sindaco, da effettuare nel primo turno elettorale utile.

2. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco nonché della giunta.

#### Art. 21

##### *Il vice sindaco*

Il vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione.

#### Art. 22 (\*)

##### *Giunta comunale - ruolo istituzionale e composizione*

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da n. quattro assessori.

Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vice-sindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

Entro 30 giorni dalla proclamazione, il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

1.bis. La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di compo-

nente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali.

2. La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

3. La giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

In particolare la giunta:

a) definisce, in base al bilancio approvato dal consiglio, il piano esecutivo di gestione (P. E. G.) determinando gli obiettivi della gestione ed affidando gli stessi, unicamente alle necessarie risorse finanziarie, umane e strumentali, ai dirigenti investiti di competenze gestionali autonome;

b) definisce le variazioni da apportare al P. E. G. ed assume le determinazioni finanziarie riservate dalla legge alla sua competenza;

c) adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio e ogni altro regolamento che sia riconducibile alla medesima fattispecie;

d) approva, nell'ambito della previsione di cui alla precedente lett. c), la dotazione organica del personale.

(\*) Articolo modificato ed integrato ai sensi della legge regionale n. 6/2011, art. 4.

#### Art. 23 (\*)

##### *Requisiti di eleggibilità alla carica di assessore e cause di incompatibilità*

1. Possono essere nominati assessori i cittadini, residenti e non, che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e di sindaco ai sensi di legge.

2. (Comma abrogato ai sensi della legge regionale n. 6/2011, art. 4);

La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti (integrato ai sensi della legge regionale n. 6/2011 art. 4).

3. (Comma abrogato ai sensi della legge regionale n. 6/2011, art. 4).

4. Le altre cause di incompatibilità, per la cui individuazione viene fatto espresso rinvio alla legge, determinano parimenti la decadenza dalla carica di assessore, salvo che non vengano rimosse entro dieci giorni dalla relativa nomina.

(\*) Articolo modificato.

## Art. 24 (\*)

*Nomina e giuramento degli assessori*

1. Prima di essere immessi nella carica gli assessori sono tenuti a prestare giuramento dinanzi al sindaco e in presenza del segretario comunale, cui spetta la redazione di apposito verbale, con l'osservanza della forma prevista per i consiglieri comunali.

2. Della costituzione della giunta viene data, inoltre, tempestiva notizia alla prefettura di Agrigento e all'Assessorato regionale degli enti locali.

3. Gli assessori che rifiutino di prestare il giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.

(\*) Articolo integrato ai sensi della legge regionale n. 7/92, art. 15.

## Art. 25

*Dimissione dalla carica assessoriale*

1. Le dimissioni dalla carica di assessore devono essere rassegnate con dichiarazione scritta da depositare nella segreteria del comune o nel corso delle sedute della giunta con dichiarazione da trascrivere a verbale, a seguito di formale richiesta, avanzata in tal senso, dall'assessore interessato.

2. Le dimissioni prodotte nelle forme previste dal precedente comma sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.

## Art. 26

*Revoca degli assessori*

1. Al sindaco è data facoltà di revocare in ogni tempo uno o più assessori.

2. Il provvedimento di revoca degli assessori è immediatamente esecutivo e consente di disporre contestualmente la relativa surroga.

3. Il provvedimento di cui al precedente comma deve essere comunicato agli organi previsti dalla legge e, entro sette giorni dalla relativa adozione, al consiglio comunale unicamente ad una circostanziata relazione sulle ragioni della revoca in modo da consentire a tale organo di operare le proprie valutazioni.

## Art. 27

*Decadenza e sospensione degli assessori*

1. La decadenza dalla carica di assessore consegue dal rifiuto di prestare il giuramento previsto dall'art. 24, dall'accertamento di una incompatibilità non rimossa dall'interessato entro il termine di dieci giorni dalla relativa notifica, dall'emanazione di una sentenza di condanna che per legge determina la decadenza dalla carica stessa.

2. La decadenza dell'assessore viene pronunciata dal sindaco a seguito di procedimento attivato d'ufficio o, in presenza di cause di incompatibilità, da qualsiasi elettore.

3. La sospensione della funzione di assessore opera di pieno diritto nei casi espressamente previsti dalla legge.

## Art. 28

*Surrogazione degli Assessori dimissionari, revocati o decaduti dalla carica*

Il sindaco provvede alla sostituzione degli assessori dimissionari entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni, mentre la surroga degli assessori revocati o dichiarati decaduti deve avvenire contestualmente al provvedimento di revoca o di riconoscimento della causa di decadenza.

## Art. 29

*Cessazione dalla carica della giunta a seguito della cessazione della carica del sindaco*

1. La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi causa, comporta la contestuale cessazione dalla carica della giunta.

2. In caso di cessazione dalla carica del sindaco, il vice sindaco e la giunta esercitano, senza la partecipazione del sindaco, le attribuzioni indifferibili di rispettiva competenza fino all'insediamento del commissario straordinario.

## Art. 30

*Funzionamento*

1. La giunta è convocata dal sindaco, che ne fissa l'ordine del giorno; in caso di sua assenza o impedimento dal vice sindaco o, in mancanza, dall'assessore anziano.

2. L'ordine del giorno della giunta è comunicato agli assessori almeno ventiquattro ore prima della seduta. La giunta comunale può trattare argomenti non inseriti all'ordine del giorno quando ravvisa gli estremi dell'urgenza.

3. Le sedute della giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

4. Le convocazioni di giunta possono avvenire anche per fax, telefono ed in qualsiasi modo possa essere assicurata la certezza dell'avviso trattandosi di organo istituzionalmente in costanza di attività e a mezzo avviso temporale non inferiore a 24 ore. Sono fatti salvi i casi di urgenza.

## Art. 31

*Partecipazione di soggetti esterni - Partecipazione del segretario*

1. Le sedute della giunta non sono pubbliche ma alle stesse possono partecipare, a seguito di apposito invito e con la funzione di relatori, dirigenti del comune, dipendenti responsabili del procedimento amministrativo, progettisti e professionisti esterni, limitatamente agli argomenti di rispettiva competenza sottoposti alla giunta.

2. Alle sedute della giunta partecipa obbligatoriamente il segretario generale cui sono demandate le funzioni previste dalla legge e dal presente statuto. In caso di assenza o impedimento del segretario partecipa alle sedute della giunta il vice segretario.

3. Il segretario redige i verbali delle sedute e sottoscrive assieme al presidente ed all'assessore anziano.

## Art. 32 (\*)

*Rapporti con il consiglio comunale*

1. Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio comunale. Di norma vi partecipano anche gli assessori; i dirigenti e funzionari responsabili delle proposte di deliberazione poste all'ordine del giorno sono tenuti a partecipare alle sedute consiliari.

2. Ogni dodici mesi il sindaco presenta al consiglio comunale una relazione scritta sullo stato d'attuazione del programma, illustrando l'attività svolta ed eventuali fatti o provvedimenti particolarmente rilevanti, nonché le scelte prioritarie che intende compiere.

Il consiglio comunale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime, in seduta pubblica, cui deve partecipare anche il sindaco, le proprie valutazioni.

3. Il sindaco, annualmente è tenuto a trasmettere al consiglio comunale dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.

4. Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro trenta giorni dalla loro formale presentazione presso la segreteria del comune.

5. Nel caso in cui il consiglio comunale ometta di riunirsi o di deliberare sulle proposte di deliberazione ad iniziativa della giunta delle quali sia stato richiesto l'inserimento all'ordine del giorno, decorsi trenta giorni, è data facoltà al sindaco di sollecitare gli interventi sostitutivi previsti dall'O.R.EE.LL.

(\*) Articolo modificato ai sensi della legge regionale n. 7/92, art. 17 e successive modifiche ed integrazioni, e della legge regionale n. 6/2011, art. 11.

## Titolo III

## Art. 33

*Istituti di partecipazione popolare*

Il comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

A tal fine il comune promuove:

- organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale;
- assemblee di quartiere e di zona sulle principali questioni sottoposte all'esame degli organi comunali;
- forme di consultazione per acquisire il parere dei soggetti economici su problemi specifici;
- la partecipazione di altre forme associative che si costituiscono ad hoc, quali consulte, gruppi di lavoro e commissioni alle quali partecipano rappresentanti delle forze culturali e sociali presenti nel territorio comunale, comitati formati da utenti di servizi pubblici, organizzazioni studentesche, comunità di produttori, di agricoltori, di consumatori, di artigiani, di commercianti e di altre categorie economico-produttive.

Con apposito regolamento è stabilita la disciplina, la forma ed i termini delle predette partecipazioni.

## Art. 34

*Partecipazione al procedimento amministrativo*

1. L'attività amministrativa del comune ed i procedimenti con i quali la stessa è effettuata sono improntati ai principi di imparzialità, partecipazione, trasparenza, pubblicità, semplificazione ed economicità.

2. Il regolamento comunale disciplina le modalità del procedimento, le comunicazioni agli interessati, la loro partecipazione, la definizione dei termini, il diritto di visione dei documenti ed il rilascio di copie degli stessi ed ogni altra disposizione che garantisca i principi di cui al comma 1, durata della procedura contenuta nei tempi essenziali, tempestiva emanazione del provvedimento, responsabilità di un unico soggetto dell'intera procedura.

In particolare nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, il responsabile del procedimento deve far pervenire tempestivamente, nelle forme di legge, comunicazioni ai soggetti interessati che devono essere invitati a partecipare alle fasi determinanti del procedimento:

— deve essere garantito e reso agevole l'accesso a tutti gli atti del procedimento e a quelli negli stessi richiamati se hanno funzione rilevante ai fini istruttori. Sono rilasciate, su richiesta verbale, dell'interessato, copie o estratti informali di documenti;

— le memorie, proposte, documentazioni presentate dall'interessato o dai suoi incaricati devono essere acquisite, esaminate e sulle stesse deve pronunciarsi motivatamente il responsabile nell'emanazione del provvedimento, quando lo stesso incida sulla situazione giuridica soggettiva dell'interessato.

## Art. 35 (\*)

*Diritto di accesso*

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del comune e degli enti e aziende dipendenti secondo quanto previsto in materia dalle norme statali, regionali e dallo specifico regolamento comunale.

2. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto.

3. Il diritto di accesso dei cittadini agli atti e documenti amministrativi sarà disciplinato dall'apposito regolamento comunale.

4. Tutti gli atti dell'amministrazione assumono valore legale dal momento del loro inserimento nel sito telematico dell'ente, a tal fine opportunamente pubblicizzato.

(\*) Articolo integrato ai sensi della legge regionale n. 5/2011, art. 12.

## Art. 36

*Istanze*

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco istanze per chiedere un intervento dell'amministrazione o per conoscere le ragioni dell'adozione di un provvedimento avente ad oggetto questioni di interesse generale o collettivo.



2. Il sindaco ha l'obbligo di ricevere, esaminare ed evadere, su relazione degli organi o degli uffici competenti, le istanze entro il termine previsto dal regolamento.

3. Le modalità di presentazione e di risposta alle istanze sono indicate dal regolamento sulla partecipazione il quale deve prevedere la forma, i tempi, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

#### Art. 37

##### *Petizioni*

Almeno 70 cittadini possono presentare una petizione al consiglio comunale per sollecitare l'intervento su questioni d'interesse generale.

Il regolamento sulla partecipazione determina le procedure di presentazione, i tempi e le forme di pubblicità delle petizioni.

Qualora il consiglio comunale non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione, la deliberazione conclusiva dell'esame deve essere espressamente motivata ed adeguatamente pubblicizzata.

#### Art. 38

##### *Iniziative popolari*

1. I cittadini, in numero non inferiore a 300, esercitano l'iniziativa popolare mediante la proposta di uno schema di deliberazione redatto nelle forme previste per la stessa.

2. Le proposte sono equiparate alle proposte di deliberazione ai fini dell'obbligatorietà dei pareri di regolarità tecnica e contabile se necessari.

3. L'iniziativa popolare non può avere ad oggetto le materie inerenti:

a) elezioni, nomine, designazioni, revocche, decadenze, nonché la disciplina giuridica del personale;

b) atti regolamentari interni e provvedimenti concernenti tariffe, tributi, delibere di bilancio e conto consuntivo, mutui o emissione di prestiti;

c) strumenti urbanistici generali ed espropriazioni per pubblica utilità;

d) provvedimenti relativi ad acquisizione ed alienazioni di immobili, permuta, appalti o concessioni;

e) atti inerenti la tutela delle minoranze etniche e religiose.

4. Il consiglio delibera in ordine alle proposte di iniziativa popolare entro il termine di trenta giorni.

Scaduto tale termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.

#### Art. 39

##### *Consultazione popolare*

##### *Natura ed ambito dei referendum consultivi*

1. Il comune può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire informazioni, pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

A tal fine, l'istituto del referendum consultivo viene riconosciuto come strumento di partecipazione della collettività amministrata all'attività dell'ente.

2. Non possono essere comunque sottoposti a referendum, in qualsiasi sua forma:

a) lo statuto, i regolamenti adottati dal consiglio comunale e dalla giunta, nonché tutti gli atti a valenza normativa generale;

b) il bilancio preventivo nel suo complesso e il conto consuntivo;

c) i provvedimenti concernenti le tariffe ed i tributi;

d) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;

e) i provvedimenti di nomina, designazione, o revoca dei rappresentanti del comune presso società, istituzioni od altri organismi dipendenti, controllati o partecipati;

f) gli atti di gestione adottati dai dirigenti;

g) i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del comune nei confronti di terzi;

h) gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti della minoranza;

i) i provvedimenti inerenti la concessione di contributi od agevolazioni.

#### Art. 40

##### *Promozione e deposito della proposta referendaria*

1. L'iniziativa referendaria locale di carattere consultivo spetta:

a) al consiglio comunale con deliberazione adottata a maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati;

b) ad almeno il 7% del corpo elettorale con l'osservanza delle condizioni e delle procedure previste dallo statuto e dal regolamento;

2. Le proposte di referendum consultivo previste dal precedente comma devono indicare il quesito o i quesiti da sottoporre al corpo elettorale in maniera chiara, semplice ed armonica.

3. Le medesime proposte, corredate dalla prescritta documentazione, devono essere depositate presso la segreteria generale del comune a cura:

— del presidente del consiglio, se il referendum è stato promosso da tale organo;

— da un comitato promotore appositamente costituito, se il referendum è stato attivato dal corpo elettorale.

#### Art. 41

##### *Giudizio di ammissibilità del referendum*

1. Il giudizio di ammissibilità del referendum in relazione al comma 2 del precedente articolo 40, è demandato ad una commissione composta dal segretario generale, dal difensore civico, se nominato, e da tre dirigenti del comune nominati dal sindaco.

2. La commissione emette il giudizio di ammissibilità rassegnando, entro 30 giorni dalla richiesta, una relazione esplicativa delle valutazioni operate a tal fine.

3. Il giudizio di ammissibilità dei referendum è condizione indispensabile per l'attivazione della procedura di indizione del referendum secondo quanto previsto dal regolamento comunale sulle consultazioni referendarie.

#### Art. 42

##### *Limiti ed effetti delle consultazioni referendarie*

1. Durante lo stesso anno solare non possono essere indetti più di due referendum consultivi vertenti su argomenti tra loro diversi.

2. Lo stesso quesito referendario non potrà formare oggetto di ulteriori referendum se non siano trascorsi almeno 5 anni.



3. La consultazione qualora il quesito interessi una zona determinata del territorio comunale, può essere limitata alla parte del corpo elettorale in essa residente.

4. La consultazione referendaria è valida se abbiano partecipato al voto almeno un terzo degli aventi diritto.

5. Entro 90 giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria, in presenza della condizione di validità di cui al precedente comma, il consiglio comunale ed eventualmente gli altri organi dell'ente interessati sono tenuti ad adottare i provvedimenti che si rendono necessari per l'attuazione dell'esito dei referendum.

#### Art. 43

##### *Ambito del regolamento di disciplina dei referendum - Previsione dei referendum abrogativi*

1. Il regolamento comunale dei referendum consultivi disciplina:

- a) i criteri e le modalità di attivazione della richiesta da parte del corpo elettorale;
- b) i metodi di verifica delle condizioni di ammissibilità non disciplinati dallo statuto;
- c) i tempi ed i modi di indizione e di svolgimento dei referendum;
- d) ogni altro aspetto organizzativo e procedurale.

2. Con le limitazioni previste dal presente statuto e con l'osservanza delle condizioni ed i presupposti dallo stesso disposte, il regolamento disciplina altresì i referendum abrogativi di norme regolamentari di carattere discrezionale o di provvedimenti amministrativi, aventi effetti che interessano la collettività. La disciplina regolamentare dei referendum abrogativi dovrà comunque rispettare i seguenti principi basilari:

- a) la partecipazione alla consultazione referendaria è limitata ai cittadini iscritti nelle liste del comune;
- b) la validità della consultazione resta subordinata alla condizione della partecipazione al voto della maggioranza dei cittadini elettori;
- c) il recepimento delle indicazioni referendarie, in caso di esito positivo della consultazione, non può comportare, anche in prospettiva, diminuzioni di entrate né squilibri finanziari.

#### Art. 43 bis (\*)

##### *Consulta dei cittadini migranti*

Il comune, qualora nel proprio territorio, siano presenti comunità di cittadini residenti, provenienti da paesi non appartenenti all'Unione europea, istituisce e disciplina con apposito regolamento la consulta dei cittadini migranti.

(\*) Articolo di nuova statuizione ai sensi della legge regionale n. 6/2011, art. 12.

#### Art. 44

##### *Difensore civico*

(Abrogato ai sensi della legge regionale n. 7/2011 art. 5)

#### Art. 45

(Abrogato ai sensi della legge regionale n. 7/2011 art. 5)

#### Art. 46

(Abrogato ai sensi della legge regionale n. 7/2011 art. 5)

#### Art. 47

(Abrogato ai sensi della legge regionale n. 7/2011 art. 5)

#### Art. 48

(Abrogato ai sensi della legge regionale n. 7/2011 art. 5)

#### Art. 49

(Abrogato ai sensi della legge regionale n. 7/2011 art. 5)

#### Art. 50

(Abrogato ai sensi della legge regionale n. 7/2011 art. 5)

#### Art. 51

(Abrogato ai sensi della legge regionale n. 7/2011 art. 5)

### Titolo IV

#### ORGANI BUROCRATICI E ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

#### Art. 52

##### *Competenze del segretario comunale Ruolo e funzioni*

1. Il comune ha un segretario titolare dipendente dall'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali di cui all'art. 102 del T.U.E.L. e iscritto all'albo di cui all'art. 98 del medesimo T.U.E.L.
2. Il segretario dipende funzionalmente dal sindaco.
3. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività; il segretario inoltre:
  - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
  - b) esprime il parere di cui all'art. 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
  - c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
  - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.

#### Art. 53

##### *Il vice segretario*

1. È istituita la figura ed il posto di vice-segretario.
2. Il vice segretario svolge funzioni vicarie e di ausilio al segretario comunale, affiancandolo nello svolgimento della attività amministrativa affidatagli nonché sostituendolo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

3. Lo status giuridico ed economico del vice segretario sono disciplinati dall'apposito regolamento organico dell'ente nonché dal regolamento sulla organizzazione ed il funzionamento degli uffici e servizi.

#### Art. 54

##### *Ordinamento degli uffici e dei servizi*

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi del comune è disciplinato da apposito regolamento predisposto in osservanza di quanto previsto dalla normativa in materia, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal consiglio ed in base a criteri di autonomia, flessibilità delle componenti strutturali, funzionalità ed economicità di gestione, di professionalità e responsabilità, nonché in conformità con i principi secondo i quali il potere di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione spetta ai dirigenti.

2. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato dalla giunta in conformità ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, ai principi stabiliti dal presente articolo ed agli indirizzi espressi dal consiglio comunale sono definite le linee fondamentali dell'organizzazione degli uffici e dei servizi e le dotazioni organiche complessive del personale.

3. Le linee fondamentali dell'organizzazione sono ispirate ai seguenti criteri:

a) corrispondenza funzionale dell'organizzazione ai programmi di attività per realizzarli con efficienza, efficacia e tempestività;

b) adozione di modelli strutturali idonei al collegamento unitario dell'organizzazione, costituendo una rete informatica che assicuri la massima rapidità e completezza del flusso di comunicazione interne, di trasmissione degli atti e realizzazioni collegamenti esterni utili per il miglior funzionamento dell'ente;

c) conseguimento della più elevata flessibilità operativa e gestionale;

d) attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva di ciascun procedimento;

e) adozione delle misure più idonee per garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa;

f) attuazione completa e con i criteri più avanzati delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale;

g) adozione di misure organizzative per agevolare i rapporti con i cittadini e con gli utenti, attraverso il miglioramento delle prestazioni, la riduzione e predeterminazione dei tempi di attesa, l'invio di istanza e documenti per via telematica e postale, di richieste a mezzo telefax e telefono ed il recapito, a richiesta e senza aggravio per il comune, di atti e documenti al domicilio dell'interessato;

h) adozione di iniziative programmatiche e ricorrenti per la formazione e l'aggiornamento del personale, compreso quello con qualifiche dirigenziali, provvedendo all'adeguamento dei programmi formativi per contribuire all'arricchimento della cultura professionale dei dipendenti;

i) armonizzazione degli orari dei servizi e delle aperture degli uffici con le esigenze degli utenti;

j) attivazione e potenziamento dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e dello sportello unico delle imprese;

k) ogni altra disposizione relativa all'organizzazione, alla direzione degli uffici e dei servizi, alla gestione del personale, all'esercizio delle funzioni dei dirigenti.

#### Art. 55

##### *Elementi generali dell'organizzazione dell'amministrazione comunale*

1. L'amministrazione comunale sviluppa la sua azione attraverso settori preposti all'assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee, inerenti una molteplicità di competenze e di obiettivi.

2. L'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del comune è soggetto ai principi affermati dall'ordinamento e dallo statuto e nei limiti determinati sia dalla propria capacità di bilancio, sia dalle esigenze relative all'esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti allo stesso attribuiti, valutati in base alla situazione esistente ed alle previsioni della programmazione triennale.

3. I settori nei quali si articola l'organizzazione dell'amministrazione comunale sono affidati alla responsabilità di un dirigente.

#### Art. 56

##### *Indirizzo politico e di gestione amministrativa*

1. Gli organi elettivi del comune esercitano i poteri di indirizzo e controllo politico amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, ed adottando gli atti relativi.

2. Ai dirigenti spetta la direzione degli uffici e dei servizi e compete sia l'adozione dei provvedimenti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo degli organi elettivi, previsti dall'ordinamento. Sono responsabili, in via esclusiva, della correttezza dell'attività amministrativa, dell'efficienza della gestione e dei risultati della stessa.

#### Art. 57

##### *Criteri organizzativi generali di competenza del consiglio*

1. Al consiglio comunale spetta la determinazione dei criteri generali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente.

2. I criteri generali di cui al comma precedente si sostanziano nella formulazione di principi informativi fondamentali ai fini della disciplina ordinamentale degli uffici e dei servizi, riservata alla giunta.

Costituiscono, in particolare, criteri generali:

a) l'articolazione della struttura organizzativa in aree funzionali, che aggrega vari servizi, espletanti funzioni finali omogenee sia di supporto diretto agli organi istituzionali che all'utenza, secondo criteri:

I) di separazione delle funzioni di indirizzo e di controllo da quelle gestionali;

II) di efficacia interna ed esterna;

III) di efficienza tecnico amministrativa;

IV) di funzionalità ed economicità di gestione;

V) di equità e uniformità;

VI) di professionalità, di flessibilità e di responsabilizzazione del personale;

b) l'organizzazione delle strutture operative secondo criteri e metodi adeguati al conseguimento dei seguenti obiettivi:

I) articolare gli uffici e i servizi per funzioni omogenee, agevolando il collegamento tra loro, anche mediante supporti informatici e statistici, al fine di assicurare la massima trasparenza, di garantire il diritto di accesso dei cittadini agli atti dell'amministrazione e di stimolare la partecipazione dei dipendenti all'attività dell'ente;

II) assicurare ampia flessibilità alle articolazioni organizzative strutturali e alla destinazione del personale ai singoli uffici, nel rispetto delle norme legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia;

III) garantire una corretta ed efficace gestione delle risorse umane assicurando:

— pari opportunità tra uomini e donne e pari trattamento sul lavoro;

— metodi razionali di formazione, di aggiornamento e di qualificazione professionale;

IV) tutelare la sicurezza e l'igiene sul lavoro con riferimento sia agli ambienti di lavoro sia alle attrezzature e alle dotazioni strumentali;

V) agevolare l'impiego flessibile dei dipendenti che versino in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare o che siano impegnati in attività di volontariato debitamente documentata.

#### Art. 58

##### *La regolamentazione dell'ordinamento degli uffici e dei servizi*

1. La giunta disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente, con uno o più regolamenti in conformità alla legge e al presente statuto, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. In sede regolamentare, in particolare, dovranno essere disciplinati i seguenti aspetti ordinamentali:

- a) l'articolazione della struttura organizzativa;
- b) la disciplina dello stato giuridico ed economico dei dipendenti e le relative responsabilità nell'espletamento delle procedure;
- c) le funzioni del segretario generale;
- d) le funzioni e i criteri di nomina del vice segretario;
- f) la nomina e le funzioni dei dirigenti e le relative responsabilità;
- g) i presupposti e le condizioni per l'esercizio delle funzioni gestionali da parte dei dirigenti;
- h) le competenze dei responsabili dei procedimenti amministrativi;
- i) i rapporti di collaborazione esterna;
- j) i contratti a termine per dirigenti;
- k) i criteri di svolgimento dei servizi;
- l) gli uffici di supporto agli organi di direzione politica;
- m) le modalità di assunzione del personale e le cause di incompatibilità nel rapporto di impiego;
- n) la dotazione organica.

3. In sede regolamentare dovranno essere disciplinati anche i criteri di costituzione e di funzionamento delle strutture da proporre alla verifica della regolarità degli atti, al controllo di gestione, al controllo strategico e alla valutazione dei dirigenti, salvo che non vengono approvati separati regolamenti.

4. Ai fini della disciplina regolamentare prevista dal presente articolo i criteri generali fissati dal consiglio e le norme del presente statuto in materia di organizzazione e di personale costituiscono limiti inderogabili.

#### Art. 59

##### *Funzioni e responsabilità della dirigenza*

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dallo statuto e dal regolamento, uniformemente al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non compresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario generale.

3. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

4. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.

#### Art. 60

##### *Collaborazione esterna*

Il sindaco può, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni regolamentari, avvalersi di collaborazione esterna ad alto contenuto professionale per obiettivi determinati, con contratto a termine.



## Art. 61

*Contratti a tempo determinato*

1. L'ente ha facoltà, secondo le modalità definite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di fare ricorso a contratti a tempo determinato, di durata non superiore a quella residuale del mandato del capo dell'amministrazione, per la copertura di posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione.

2. Entro i limiti previsti dalla legge, il sindaco può conferire incarichi dirigenziali o di alta specializzazione, al di fuori della dotazione organica, con contratti a tempo determinato nel rispetto della relativa disciplina giuridica prevista dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

## Art. 62

*Conferenza dei dirigenti e conferenza di programma*

1. La conferenza dei dirigenti è presieduta dal segretario generale ed è costituita da tutti gli appartenenti alla qualifica dirigenziale.

2. La conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'ente, studia e dispone le esemplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro.

3. La conferenza definisce le linee di indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale.

## Titolo V

## Art. 63 (\*)

*Servizi pubblici*

1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. I servizi pubblici del comune di Grotte sono gestiti nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda speciale;

b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico, qualora ciò si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare;

3. Il consiglio comunale, sulla base di una valutazione comparativa delle predette forme di gestione ed in relazione ad una migliore efficienza ed economicità cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di gestione del relativo servizio e delibera la modifica delle forme di gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione.

4. Il sindaco ed il collegio dei revisori dei conti riferiscono ogni anno, in sede di valutazione del bilancio consuntivo, al consiglio sul funzionamento e sul rapporto

costo e ricavo dei servizi singoli o complessivi, nonché sulla loro rispondenza in ordine alla fruizione dei cittadini.

5. Il comune di Grotte riconosce, altresì, che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini (1).

(\*) Articolo integrato.

(1) Comma proposto dalla giunta comunale con deliberazione n. 34/2011.

## Art. 63 bis (\*)

*Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica*

1. Il comune, ai sensi della vigente normativa e nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica in economia o mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;

b) aziende speciali anche consortili;

c) società a capitale interamente pubblico.

Lo scopo delle istituzioni previste dalla lettera a) del presente comma è limitato alla gestione esclusiva di singoli servizi sociali per ciascun settore.

(\*) Articolo di nuova statuizione ai sensi della legge regionale n. 5/2011, art. 21.

## Art. 64

*Gestione in economia*

1. Il comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni, per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di un'istituzione o di un'azienda speciale.

2. Con apposito regolamento il consiglio comunale stabilisce l'organizzazione ed i criteri per assicurare l'economicità e l'efficienza di gestione di tali servizi.

## Art. 65

*Aziende speciali*

1. Il comune, per la gestione di uno o più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire una o più aziende speciali.

2. L'azienda speciale è un ente strumentale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto.

3. La nomina e la revoca del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione spettano al sindaco.

4. Non possono essere nominati amministratori dell'azienda coloro che rivestono la carica di assessore o consigliere comunale, ne il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado del sindaco.

5. I componenti il consiglio di amministrazione, che non possono superare il numero di cinque, sono scelti dal sindaco fra coloro che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per gli uffici pubblici ricoperti e che hanno requisiti per la nomina a consigliere comunale.



6. Il consiglio d'amministrazione elegge nel suo seno il presidente.

7. L'azienda deve operare con criteri di imprenditorialità con obbligo di pareggio dei bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

8. Sono atti fondamentali delle aziende speciali e come tali sottoposti all'approvazione del consiglio comunale:

- a) il piano - programmatico;
- b) i bilanci ed i conti consuntivi.

9. La copertura di eventuali costi sociali dovrà essere preventivamente disposta dal consiglio comunale in sede di approvazione di bilancio.

10. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti.

11. Lo statuto delle aziende speciali è adottato dal consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. I regolamenti aziendali sono adottati dal consiglio di amministrazione della stessa azienda.

#### Art. 66

##### *Istituzioni*

1. Per la gestione dei servizi sociali, culturali, ricreativi ed educativi, privi di rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di una o più istituzioni, giuridicamente configurate come enti strumentali del comune dotati di personalità giuridica e di adeguata autonomia organizzativa e funzionale.

2. L'istituzione è ordinata sulla base dello statuto approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Lo statuto e il regolamento disciplinano, in particolare, la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

3. Il consiglio comunale:

- a) approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento;
- b) determina le finalità e gli indirizzi;
- c) conferisce il capitale di dotazione.

4. Organi dell'istituzione sono il consiglio d'amministrazione, il presidente ed il direttore.

La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco.

5. Il collegio dei revisori del comune di Grotte esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

6. I componenti, il consiglio d'amministrazione ed il presidente sono nominati con le esclusioni previste nel presente statuto tra persone che, per qualificazione culturale e sociale, rappresentino le relative componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio e che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale.

7. Lo statuto e il regolamento disciplinano il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento degli organi.

#### Art. 67

##### *La concessione a terzi*

1. Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a

terzi, comprese le cooperative ed associazioni di volontariato, le quali non hanno fini di lucro.

2. La concessione per la gestione dei servizi, disciplinata secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, deve essere inoltre regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica dalla gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

#### Art. 68

##### *Partecipazione a società per azioni per la gestione di servizi pubblici locali*

1. Il comune può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale per la gestione di servizi pubblici locali.

2. Il comune può altresì partecipare a società di capitali aventi come scopo la promozione ed il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali per le quali sia prioritario ricercare una maggiore efficienza.

3. La deliberazione consiliare deve contenere in allegato uno schema di convenzione da stipularsi, successivamente alla costituzione, con la società a cui è affidata la gestione del servizio.

4. La partecipazione del comune a società per azione a prevalente capitale pubblico per la gestione dei servizi locali è deliberata dal consiglio comunale od è subordinata al possesso, da parte degli enti territoriali o di altri enti pubblici, della maggioranza assoluta delle azioni ordinarie e, nel caso di emissione di azione privilegiate, della maggioranza assoluta del capitale sociale.

5. Il comune non può essere né divenire, successivamente alla costituzione della società, unico azionista.

#### Art. 69

##### *Principio di cooperazione tra enti*

1. Il comune promuove e favorisce, nell'ambito delle specifiche previsioni normative, adeguate forme di collaborazione con altri enti locali ed in particolare con i comuni limitrofi al fine di coordinare l'azione amministrativa, nei casi in cui ciò si renda necessario od opportuno, oppure al fine di gestire, in forma associata o coordinata, determinati servizi ed interventi pubblici.

2. La deliberazione delle forme di cooperazione, di collaborazione e di coordinamento, tra quelle disciplinate dai successivi articoli compete al consiglio comunale, cui spetta parimenti di deliberare l'adesione a proposte, eventualmente formulate, per le stesse finalità, da altri enti locali territoriali.

#### Art. 70

##### *Convenzioni tra enti locali*

1. Il comune può stipulare convenzioni con altri enti locali al fine di:

- a) svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- b) per la gestione di specifici servizi di propria competenza o di uffici di comune interesse competenti ad operare con personale distaccato dagli enti partecipanti, per l'esercizio di determinate funzioni pubbliche.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

#### Art. 71

##### *Consorzi tra enti locali*

1. Per la gestione associata di uno o più servizi e per l'esercizio associato di funzioni, il comune può costituire un consorzio con uno o più enti locali interessati o con altri enti pubblici, a ciò debitamente autorizzati ai sensi delle leggi alle quali sono soggetti.

2. La costituzione del consorzio deve essere formalizzata mediante apposita convenzione previamente approvata dal consiglio, unicamente allo statuto consortile, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Il consorzio è disciplinato secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili e le disposizioni legislative che, segnatamente disciplinano:

- a) il contenuto della convenzione;
- b) i principi fondamentali in materia di organi e di funzionamento del consorzio.

#### Art. 72

##### *Accordi di programma*

1. Il comune, per la definizione di opere, interventi o di programmi di intervento, di proprio interesse, che richiedono, per la loro attuazione, l'azione integrata e coordinata con altri soggetti pubblici, promuove e conclude accordi di programma.

2. Lo scopo dell'accordo di programma è quello di coordinare ed integrare l'azione di più soggetti pubblici (Stato, regioni, comuni od altri enti pubblici), tutte le volte che la loro partecipazione plurima sia necessaria per la completa realizzazione, oltre che definizione, del singolo intervento.

3. Il sindaco, a tal fine, sentita la commissione consiliare competente, promuove la conclusione degli accordi di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni, per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso.

### Titolo VI

## FINANZA E CONTABILITÀ

#### Art. 73

##### *Finanza locale*

1. Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica il comune ha potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.

2. La programmazione dell'attività del comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.

3. Gli atti con i quali la programmazione viene definita sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale.

Tali atti devono essere redatti in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazioni della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

4. I risultati di gestione sono rilevanti mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto del patrimonio e la relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

#### Art. 74

##### *Revisori dei conti*

1. I revisori dei conti sono eletti dal consiglio comunale con voto limitato ad uno e le funzioni sono assegnate loro dalla legge.

2. Il regolamento di contabilità disciplinerà l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio.

3. Saranno altresì previsti i sistemi e le modalità tesi ad assicurare forme idonee di collegamento e cooperazione tra il consiglio comunale, la giunta, il sindaco ed i revisori.

#### Art. 75

##### *Il sistema dei controlli interni*

1. Nell'ambito dell'amministrazione comunale, la valutazione e il controllo strategico, il controllo di gestione, il controllo di regolarità amministrativa e contabile, nonché la valutazione dei risultati dei dirigenti e del personale costituiscono il sistema dei controlli interni.

2. I controlli interni, disciplinati nelle loro varie forme e per ciascuna singola finalizzazione dallo specifico regolamento, sono attuati per sostenere lo sviluppo dell'attività amministrativa e dei processi decisionali ad essa preclusivi in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità.

3. Il controllo e la valutazione strategica sono finalizzati a valutare, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di traduzione dell'indirizzo politico amministrativo.

4. La valutazione dei risultati dirigenziali e del personale è finalizzata a rilevare, con riferimento all'attuazione degli obiettivi, il corretto sviluppo della gestione amministrativa e l'incidenza sulla stessa, anche in termini qualitativi, dell'attività delle risorse umane operanti nell'amministrazione.

5. Il controllo di gestione è finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa allo scopo di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

6. I controlli di regolarità amministrativa e contabile, realizzati su atti già perfezionati, sono finalizzati a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

#### Art. 76

##### *Modalità di sviluppo del controllo di gestione*

1. L'amministrazione comunale predispone adeguati elementi organizzativi e sviluppa procedure specifiche per lo svolgimento del controllo di gestione nel rispetto dei profili strutturali per esso dati dalla legislazione vigente in materia, nonché con riguardo all'evoluzione di modelli e

dei processi chiave per il controllo dei flussi economici e dell'attività delle organizzazioni.

2. In ogni caso lo sviluppo del controllo di gestione deve assicurare l'acquisizione di dati e di informazioni selezionati inerenti i costi sostenuti dall'amministrazione e l'efficacia degli standard di erogazione dei servizi.

3. Il controllo interno di gestione viene effettuato, secondo criteri procedurali adeguatamente regolamentati, da apposito ufficio disciplinato dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del comune.

4. L'ufficio preposto al controllo interno di gestione è competente:

a) a verificare la funzionalità dell'organizzazione dell'ente;

b) a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati;

c) a verificare l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità conseguiti nell'attività di realizzazione dei suddetti obiettivi;

d) ad analizzare la qualità dei servizi erogati in relazione ai contratti e alle convenzioni stipulate dall'ente.

5. L'ufficio è tenuto a rassegnare al sindaco referti informativi periodici secondo le modalità fissate dal regolamento che disciplina, altresì, ogni altra condizione operativa di dettaglio.

#### Art. 77

##### *Controllo strategico e valutazione dei dirigenti*

L'ente istituisce apposito nucleo valutativo da proporre:

a) alla valutazione e al controllo strategico al fine di verificare l'adeguatezza delle scelte amministrative e gestionali adottate per l'attuazione degli obiettivi programmati, pianificati o comunque definiti nonché al fine di accertare la congruenza tra gli obiettivi predefiniti e i risultati conseguiti e di identificare, in tal sede, eventuali fattori ostativi, rimedi e responsabilità, sia nel corso dell'esercizio finanziario, sia a conclusione dello stesso;

b) alla valutazione dell'attività dei dirigenti al fine di verificare, nel rispetto della normativa legislativa e contrattuale vigente in materia, la regolarità e la congruità delle attività esplicate dai dirigenti stessi per il conseguimento degli obiettivi gestionali loro assegnati, assieme alle necessarie risorse finanziarie, umane e strumentali.

La disciplina organizzativa e funzionale del nucleo di valutazione e di controllo previsto dal precedente comma è compresa nel regolamento degli uffici e dei servizi del comune o può formare oggetto di separato regolamento di tipo organizzativo.

#### Art. 78

##### *Procedure dei contratti*

Il consiglio comunale, con apposito regolamento, disciplina l'iter formativo dei contratti di appalto di opere pubbliche e di fornitura dei beni e servizi.

#### Art. 79

##### *I beni patrimoniali*

1. Il sindaco, il responsabile di ragioneria e il responsabile dell'ufficio patrimonio curano la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune e sono responsabili dell'esattezza dell'inventario, delle

successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte scritte relative al patrimonio.

2. I beni demaniali possono essere concessi in uso con modalità e canoni fissati dal regolamento, i beni patrimoniali devono, invece, di norma, essere dati in affitto, fatto salvo il perseguimento degli scopi sociali dell'ente comunale.

3. Le somme provenienti dalla alienazione dei beni, da donazioni, da trasferimento per testamento, da riscossione di crediti o, comunque, da cespiti da investire in patrimonio debbono essere impiegati nel miglioramento del patrimonio.

#### Art. 80

##### *La gestione del patrimonio*

1. Per le finalità di cui sopra, il sindaco sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio.

2. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari definiti dal regolamento.

3. L'alienazione dei beni immobili avviene di norma mediante asta pubblica, per casi specifici e con autorizzazione del consiglio comunale, anche con modalità stabilite dal regolamento.

4. Le gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni fra oneri ed utilità pubbliche del singolo bene.

#### Titolo VII

#### Art. 81

##### *Efficacia*

Lo statuto comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.

#### Art. 82

##### *Entrata in vigore*

Il presente statuto, ad avvenuta esecutività dell'atto di approvazione, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente, fatta salva la relativa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

#### Art. 83

##### *Norma finale e transitoria*

Con l'entrata in vigore delle presenti modificazioni, integrazioni ed abrogazioni di disposizioni contenute nello statuto del comune di Grotte, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 50 del 19 ottobre 2005 e sue successive modifiche ed integrazioni, viene abrogata ogni precedente norma statutaria.

(2013.15.858)014



# STATUTO DEL COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO

## (Provincia di Agrigento)

Lo statuto del comune di Sant'Angelo Muxaro è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 6 del 6 febbraio 2004.

Si pubblica, di seguito, il nuovo testo dello statuto, approvato con delibera del consiglio comunale n. 3 del 15 febbraio 2013.

### Titolo I

#### PRINCIPI GENERALI

#### Capo I

Il comune: autonomia, autogoverno e finalità

#### Art. 1

##### *Lo statuto*

1. Lo statuto promuove la partecipazione popolare, favorisce la crescita sociale e democratica, valorizza le risorse sociali.

2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, individua le norme che disciplinano le attività del comune, e precisamente:

- a) le norme fondamentali di organizzazione;
- b) le attribuzioni ed il funzionamento degli organi;
- c) le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;
- d) l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici;
- e) le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

3. La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad esso conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa del comune. L'entrata in vigore di nuove norme che enunciano tali principi abroga le norme del presente statuto incompatibili con essi.

#### Art. 2

##### *I regolamenti*

1. Il comune emana i regolamenti:
  - a) nelle materie ad esso demandato dalla legge o dallo statuto;
  - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle disposizioni di legge e delle disposizioni statuarie.
3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente statuto.
4. I regolamenti devono essere approvati a maggioranza dei componenti assegnati al consiglio comunale.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti divengono esecutivi con la pubblicazione all'albo pretorio comunale della relativa deliberazione di approvazione, nei termini previsti dalla legge. Per motivate esigenze è possibile procedere ad approvazione di regolamenti con deliberazione immediatamente eseguibile.

7. I regolamenti devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

#### Art. 3

##### *Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute*

Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, di norma, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

#### Art. 4

##### *Il comune*

1. Il comune di Sant'Angelo Muxaro è un ente autonomo locale che rappresenta e cura gli interessi della comunità locale, nell'ambito dei principi fissati dalla costituzione e dalla legge generale dello Stato.

2. Il comune esercita la propria attività regolarmente ed amministrativa, uniformandola al principio prioritario della consultazione e partecipazione popolare, nelle forme indicate dal presente statuto.

#### Art. 5

##### *Il territorio e sede comunale*

1. Il territorio del comune si estende per kmq. 64,50, confinante con i comuni di Santa Elisabetta, Aragona, Alessandria della Rocca, San Biagio Platani, Cianciana, Cattolica Eraclea, Raffadali, Agrigento e Casteltermeni.

2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato nella via Pizzo Corvo, n. 33.

3. Le adunanze degli organi elettivi si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

4. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal consiglio.

#### Art. 6

##### *Stemma - Gonfalone - Patrono*

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Sant'Angelo Muxaro e con lo stemma rappresentante la testa di un arabo con turbante sormontato da una mezza luna.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia prevista dallo stemma.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali, sono vietati.

4. Il santo patrono del comune è Sant'Angelo Martire.

#### Art. 7

##### *Finalità, obiettivi e metodi*

Il comune, nell'ambito delle finalità connesse al proprio ruolo, persegue i seguenti obiettivi:

**A) Obiettivi politico-territoriali ed economici**

— Tutela dei valori ambientali e paesaggistici del territorio, del suo patrimonio archeologico, storico ed artistico come beni essenziali della comunità.

Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:

- a) alla protezione del patrimonio naturale;
- b) alla tutela dell'ambiente e alla attività di prevenzione, controllo e riduzione dell'inquinamento;
- c) alla difesa del suolo e del sottosuolo;
- d) alla promozione delle iniziative volte alla riduzione dei consumi di prodotti nocivi alla salute ed all'ambiente;
- e) alla ricerca ed all'impiego di fonti energetiche alternative;
- f) alla promozione dell'agricoltura biologica;
- g) alla individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio comunale.

— Tutela e corretto utilizzo del territorio in quanto bene economico primario.

Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:

- a) alla pianificazione territoriale per un armonico assetto urbano;
- b) alla qualificazione degli insediamenti civili produttivi e commerciali;
- c) agli insediamenti produttivi e le infrastrutture per favorire lo sviluppo economico;
- d) al recupero dei centri storici;
- e) a subordinare la realizzazione di opere, impianti ed infrastrutture ad una positiva analisi costi-benefici e a valutazioni di impatto ambientale;
- f) ad esercitare, nell'interesse della collettività, ogni azione diretta all'inibitoria o al risarcimento del danno ambientale.

Tutela e corretto utilizzo della risorsa acqua:

- a) riconoscere il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico;
- b) confermare il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato, per cui tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;
- c) riconoscere che la gestione del servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, per cui la cui gestione va attuata attraverso gli artt. 31 e 114 del decreto legislativo n. 267/2000.

**B) Obiettivi politico-sociali**

Il comune si propone la tutela e la promozione della persona contro ogni forma di sopraffazione e di violenza, ed assume quale obiettivo fondamentale, nell'ambito delle proprie competenze, la lotta al fenomeno mafioso.

Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:

- a) a diffondere la consapevolezza della convivenza civile e dell'ordine democratico;
- b) a favorire la diffusione di una cultura dei diritti e della legalità;
- c) ad impedire la presenza di associazioni mafiose e di condizionamenti clientelari ed affaristici.

Promuove ed assume iniziative per l'affermazione dei valori e dei diritti dell'infanzia e delle fasce deboli, in particolare dei portatori di handicap e degli extracomunitari.

Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:

- a) a favorire la funzione sociale della cooperazione con carattere di mutualità;
- b) a promuovere la solidarietà della comunità locale;
- c) ad esercitare un ruolo attivo nella politica scolastica;
- d) ad interessarsi alla crescita civile e culturale delle giovani generazioni;
- e) a tutelare il ruolo della famiglia;
- f) a valorizzare le forme associative e di volontariato dei cittadini;
- g) ad assicurare la partecipazione degli utenti alla gestione dei servizi sociali;
- h) a promuovere interventi per la prevenzione del disagio giovanile;
- i) a mantenere e sviluppare legami culturali, sociali ed economici con gli emigrati;
- l) qualora l'amministrazione accerti l'esistenza di cittadini residenti provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, istituisce la consulta dei cittadini immigrati ed adotta apposito regolamento.

**C) Obiettivi politico-culturali ed educativi**

Il comune riconosce tramite iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione, il diritto fondamentale dei cittadini per raccogliere e conservare la memoria della propria comunità.

Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:

- a) alla diffusione della cultura promovendo l'attività dei circoli e dei gruppi culturali;
- b) a valorizzare le testimonianze storiche ed artistiche, di tradizione e di folclore;
- c) a favorire la promozione delle attività sportive;
- d) ad informare l'attività amministrativa ai principi della partecipazione democratica, della imparzialità e della trasparenza;
- e) ad attuare le disposizioni della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

**Art. 8****Albo pretorio**

L'albo pretorio è istituito nella sede del comune di Sant'Angelo Muxaro, in luogo facilmente accessibile al pubblico, per la pubblicazione che la legge, lo statuto e i regolamenti comunali prescrivono.

**Art. 9****Sede del comune**

Il comune ha sede in Sant'Angelo Muxaro - provincia di Agrigento - alla via Pizzo Corvo n. 33.

**Titolo II****ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE****Capo I****Il consiglio comunale****Art. 10****Il consiglio comunale**

1. Il consiglio comunale rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio esercita le proprie funzioni in via diretta, non essendo ammessa delegazione ad altri organi.

3. Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia amministrativa e funzionale che disciplina con apposito regolamento.

4. Il regolamento disciplina le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

5. L'elezione, la durata e le competenze del consiglio comunale sono regolate dalla legge.

6. Nelle liste dei candidati per l'elezione del consiglio comunale nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a tre quarti dei componenti della stessa, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 6.

#### Art. 11

##### *Competenze ed attribuzioni*

1. Il consiglio comunale ha potestà e competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni confrontandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

5. Il consiglio comunale ha competenza a deliberare, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 142/90, modificato dall'art. 1, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 48/91:

a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni e storni di fondi, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale;

d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l'istruzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

f) l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di istituzione e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di capitali o servizi mediante convenzione;

g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e dei servizi;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e dei dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

j) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla somministrazione e fornitura al comune di beni e servizi a carattere continuativo;

k) l'autorizzazione di avvalersi di modalità di gara diversi dai pubblici incanti in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture salve le deroghe contenute in appositi regolamenti comunali, ai sensi dell'art. 61 della legge regionale n. 26/93.

6. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune.

7. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo il consiglio può disporre per il tramite delle commissioni consiliari competenti, consultazioni con le associazioni economiche e sindacali, culturali e di volontariato.

#### Art. 12

##### *I consiglieri comunali*

L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero comune. Ad essi non può mai essere dato alcun mandato imperativo. Esercitano le loro funzioni con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal consiglio.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende e dagli enti dipendenti dal comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinanti dalla legge.

3. Ogni consigliere per poter svolgere liberamente le proprie funzioni ha diritto di accesso ai provvedimenti adottati dall'ente e agli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere senza spese copie degli atti deliberativi e delle determinazioni e ordinanze sindacali, delle determinazioni dirigenziali, sempre che l'accoglimento della richiesta non sia tale da comportare un notevole intralcio e disservizio agli uffici dell'ente, in ossequio al principio di efficienza sancito dall'art. 1, comma 2, legge 7 agosto 1990 n. 241 e legge regionale n. 10/91. In tal caso, con provvedimento motivato del segretario comunale ed a tutela del diritto di informazione consiliare, degli atti e provvedimenti in parola sarà disposta la sola visione. Ogni consigliere ha diritto di ricevere dai funzionari tutta la collaborazione necessaria a consentirgli l'esercizio della propria funzione ispettiva sull'attività dell'amministrazione senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione.

4. Il regolamento disciplina l'esercizio del diritto di accesso agli atti e alle informazioni, di presa visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati, il rilascio di copie, senza spese, degli atti deliberativi e delle determinazioni e delle ordinanze del sindaco.

5. Ai consiglieri comunali viene trasmesso mensilmente l'elenco delle deliberazioni di giunta.

6. Tutti i consiglieri sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo comune. Al domicilio eletto saranno notificati e depositati, ad ogni effetto di legge, tutti gli atti relativi alla carica.

7. Il consigliere comunale ha il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale, di partecipare alle sedute delle commissioni consiliari permanenti di cui fa parte per l'intera durata dei lavori. Qualora, per improrogabili motivi, un consigliere dovesse abbandonare la seduta del consiglio comunale o della commissione di cui fa parte, prima che i relativi lavori siano chiusi, ha il dovere di fare inserire in verbale i motivi di tale abbandono.



## Art. 13

*Diritto di iniziativa dei consiglieri comunali*

1. Ciascun consigliere comunale, secondo le modalità fissate dal regolamento del consiglio, ha diritto di presentare interrogazioni, ordini del giorno e mozioni.

2. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato, ovvero dello stato di attuazione di atti fondamentali del consiglio e per conoscere valutazioni, orientamenti e intendimenti dell'amministrazione in ordine a determinati oggetti, ovvero ad aspetti dell'attività politico-amministrativa.

3. L'interrogante ha facoltà di chiedere risposta scritta o orale da trattare in consiglio comunale.

4. L'ordine del giorno è presentato al voto del consiglio, anche durante la trattazione di proposte di deliberazione, ed è volto ad indirizzare l'azione della giunta o del consiglio stesso.

5. Le mozioni tendono a provocare un giudizio sulla condotta e sull'azione del sindaco o della giunta, oppure un voto circa i criteri da seguire nella trattativa di un affare, oppure a dare direttive su determinate questioni.

6. Su gli ordini del giorno il consigliere proponente può chiedere che il consiglio si esprima con un voto.

7. Ognuno dei consiglieri comunali esercita, a norma di regolamento, il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale mediante proposte di deliberazione indicanti i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste e corredate dei pareri previsti dall'articolo 12 della legge regionale n. 30/2000.

## Art. 14

*Attività ispettiva del consiglio*

Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro 30 giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del comune.

1. In caso di ripetute e persistenti violazioni degli obblighi previsti dal comma 1, dell'art. 27, comma 9 dell'art. 12 e dell'art. 17 della legge regionale n. 7/92, relativi alla presentazione della relazione semestrale sullo stato di attuazione del programma, si applica l'art. 40 della legge n. 142/90 recepita dalla legge regionale n. 48/91 che disciplina il potere di rimozione del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale agli enti locali.

## Art. 15

*Il presidente*

1. Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede alla elezione nel suo seno di un presidente e di un vice presidente.

2. In caso di sua assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento anche di questo, dal consigliere presente che abbia riportato il maggior numero di preferenze individuali.

3. Il presidente rappresenta il consiglio comunale, ne dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento del consiglio, concede la parola, giudica l'ammissibilità dei documenti presentati, annuncia il risultato delle votazioni con l'assistenza di tre scrutatori da lui scelti, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare che venga espulso dall'aula il consigliere che reiteratamente violi il regolamento o chiunque del pubblico che sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.

4. Il presidente, come previsto dal regolamento, per l'espletamento delle proprie funzioni, per il funzionamento del consiglio e per quello delle commissioni consiliari e dei gruppi consiliari, si avvale delle risorse all'uopo destinate e delle strutture esistenti nel comune; può disporre di un idoneo ufficio e di personale comunale in relazione alle disponibilità del comune.

## Art. 15 bis

*Revoca presidente e vice presidente del consiglio comunale*

1. Nei confronti del presidente e del vice presidente del consiglio comunale può essere presentata una mozione motivata di revoca.

2. La mozione di revoca deve essere sottoscritta dai 2/5 dei consiglieri comunali assegnati ed è posta in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dal ricevimento della stessa al protocollo generale del comune.

3. La mozione, votata per appello nominale ed approvata da almeno due terzi dei componenti del consiglio, determina la cessazione della carica da presidente.

4. Analogamente si procede per il vice presidente del consiglio.

## Art. 16

*Il consigliere anziano*

1. È consigliere anziano colui che nelle elezioni ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali.

2. In caso di assenza o impedimento del consigliere anziano è considerato tale il consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati nel comma precedente.

## Art. 17

*Dimissioni e decadenza dei consiglieri*

1. Le dimissioni dei consiglieri comunali sono indirizzate al presidente e presentate per iscritto alla segreteria del comune o formalizzate in sedute consiliari, sono irrevocabili, acquistano efficacia immediatamente e non necessitano di presa d'atto.

2. I consiglieri comunali decadono dalla carica nei modi e nei termini previsti dall'art. 12 legge regionale n. 31/86 e successive modificazioni ed integrazioni e dallo statuto.

3. Il consigliere che non intervenga senza giustificato motivo a tre riunioni nell'anno solare oppure a tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto previa contestazione scritta da parte del presidente su istanza di un componente il collegio o di un elettore.

4. Ai sensi dell'art. 7 legge regionale n. 154/81, come modificato dall'art. 20 legge n. 265/99, la proposta di decadenza non può essere esaminata prima di dieci giorni dalla notifica della contestazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

5. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale nell'esercizio di una ampia facoltà di apprezzamento in ordine alla fondatezza, serietà e rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze.

## Art. 18

*Gruppi consiliari*

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti da due o più componenti di norma eletti nella stessa lista, salva diversa scelta da comunicare al presidente del consiglio e al segretario comunale.

2. Il consigliere singolo può far parte del gruppo misto.

3. Ogni gruppo nomina un capogruppo.

4. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della costituzione o della designazione, il capogruppo è individuato nel consigliere che abbia riportato alle elezioni il maggior numero di preferenze individuali per ogni lista ed a parità di voti il più anziano di età.

#### Art. 19

##### *Commissioni consiliari temporanee*

1. Il consiglio comunale può istituire commissioni temporanee per affari particolari indicando un termine entro il quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al consiglio.

2. La commissione è sciolta di diritto una volta scaduto il termine, salvo che il consiglio deliberi di prolungarla o, se il termine è già scaduto, di rinnovare l'incarico.

#### Art. 20

##### *Garanzia delle minoranze e controllo consiliare*

1. Il comune di Sant'Angelo Muxaro istituisce la commissione avente funzioni di controllo e garanzia sull'andamento dell'attività amministrativa dell'ente, attribuendone la presidenza alla minoranza consiliare.

2. La disciplina del funzionamento della commissione sopra detta è demandata ad un successivo regolamento da adottarsi con deliberazione del consiglio comunale.

#### Art. 21

##### *Convocazione del consiglio comunale*

1. Il consiglio comunale è convocato in riunioni ordinarie od urgenti.

2. Il consiglio comunale è convocato dal presidente di sua iniziativa o su richiesta del sindaco o su richiesta di 1/5 di consiglieri in carica con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e, compatibilmente con questo, dando precedenza alle proposte del sindaco.

2 bis. Il presidente, prima di convocare il consiglio comunale, convoca la conferenza dei capi gruppo per una preventiva informazione sulle questioni da sottoporre al consiglio e al fine di concordare la data dello stesso.

3. La riunione deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta di convocazione. Trascorso infruttuosamente tale termine il consiglio comunale verrà convocato dal vice presidente.

4. In caso di convocazione ordinaria l'avviso di convocazione deve essere notificato ai consiglieri almeno 5 giorni liberi prima della seduta.

5. In caso di convocazione d'urgenza il termine previsto al comma 4 è ridotto a ventiquattro ore.

6. Nei casi di convocazione d'urgenza è fatta salva la facoltà della maggioranza dei consiglieri presenti di disporre il differimento della riunione al giorno seguente.

7. La notificazione dell'avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei seguenti modi:

a) mediante il messo comunale;

b) mediante telegramma;

c) mediante fax con assicurazione di intervenuta ricezione.

#### Art. 22

##### *L'ordine del giorno*

1. L'ordine del giorno del consiglio comunale, predisposto dal suo presidente, dovrà indicare in modo chiaro l'oggetto su cui il consiglio è chiamato a deliberare.

2. È data priorità agli argomenti proposti dal sindaco compatibilmente con gli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto; per le altre proposte sarà rispettato l'ordine di presentazione delle richieste.

3. Tutte le proposte di deliberazioni consiliari e le mozioni iscritte all'ordine del giorno sono depositate presso la segreteria del comune almeno tre giorni prima delle sedute o almeno 24 ore prima, nei casi di urgenza.

4. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale determina i tempi di deposito degli emendamenti, l'acquisizione sugli stessi dei pareri e le altre modalità con cui il presidente del consiglio potrà assicurare una adeguata e preventiva informazione.

5. L'avviso di convocazione del consiglio comunale deve essere affisso all'albo pretorio insieme all'ordine del giorno e diffusamente nel territorio comunale.

6. Il consiglio comunale non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno salvo che siano presenti in adunanza tutti i consiglieri in carica e tutti siano favorevoli a trattare del nuovo argomento, salvo l'acquisizione dei pareri previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 30/2000.

#### Art. 23

##### *Proposte di deliberazione*

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al sindaco o ad ognuno dei consiglieri comunali, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il bilancio annuale, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i piani generali sono proposti al consiglio dalla giunta comunale.

3. Ogni proposta di deliberazione deve essere munita dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché ove esse comportino assunzioni di impegno di spesa, della attestazione relativa alla copertura finanziaria. I pareri non sono dovuti per i meri atti di indirizzo, per le mozioni, le interrogazioni, gli ordini del giorno e gli altri atti che non hanno valenza deliberativa.

#### Art. 24

##### *Pubblicità e validità delle sedute*

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dal regolamento del consiglio e dalla legge.

2. Il consiglio comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.

3. La mancanza del numero legale, all'inizio o durante la seduta, comporta la sospensione di un'ora della seduta. Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.

4. Nella seduta di prosecuzione, è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei due quinti (2/5) dei consiglieri assegnati. Le eventuali frazioni si computano per unità.

## Art. 25

*Voto palese e segreto*

1. Il consiglio comunale vota in modo palese ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone. Il presidente del consiglio, a suo giudizio o interpellando il consiglio, può decidere il voto segreto su altre deliberazioni ove sia preminente l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del consigliere.

2. Il regolamento stabilirà le modalità riguardanti il voto palese.

## Art. 26

*Maggioranza richiesta per l'approvazione delle deliberazioni*

1. Le deliberazioni del consiglio comunale sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei consiglieri presenti salvo che siano richieste maggioranze qualificate.

## Art. 27

*Astenuti e schede bianche e nulle*

1. Il consigliere che dichiara di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta e della votazione.

2. Il consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.

## Art. 28

*Assistenza alle sedute e verbalizzazione*

1. Il segretario del comune partecipa alle riunioni del consiglio e cura la redazione del processo verbale che sottoscrive insieme con il presidente - che presiede l'adunanza - e con il consigliere anziano.

2. Il consiglio può scegliere uno dei suoi membri per assumere le funzioni di segretario unicamente allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto al quale sia interessato il segretario.

3. Qualora, per urgenti ed indilazionabili esigenze, il segretario non potesse partecipare alla seduta, il consiglio, limitatamente agli argomenti di quella seduta che rivestano carattere di urgenza in quanto l'adozione della relativa delibera sia subordinata a termine perentorio di legge, può incaricare il più giovane di età dei suoi componenti per svolgere le funzioni di segretario.

4. Il processo verbale contiene il testo delle deliberazioni approvate e riporta le dichiarazioni rese dal consigliere comunale di cui lo stesso ha chiesto espressamente l'inserimento. Esso contiene i nomi dei consiglieri presenti alla votazione, il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta ed il nome dei consiglieri che si siano astenuti o abbiano votato contro.

5. Ogni consigliere ha diritto a che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

6. Il regolamento stabilisce le modalità di redazione, approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai consiglieri.

## Art. 29

*Pubblicazione delle deliberazioni*

1. Le deliberazioni sono pubblicate mediante affissioni di copia integrale all'albo pretorio, istituito presso la sede municipale, per quindici giorni consecutivi decor-

renti dal primo giorno festivo successivo alla data dell'atto, salvo specifiche disposizioni di legge.

## Art. 30

*Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale*

Con apposito regolamento viene disciplinato il funzionamento e l'organizzazione del consiglio comunale.

## Capo II

## La giunta comunale

## Art. 31

*La giunta comunale*

1. La giunta comunale è organo di governo e di amministrazione che svolge funzioni esecutive, propositive, di impulso e di raccordo, improntando la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

2. È nominata con provvedimento del sindaco, assistito dal segretario comunale, immediatamente esecutivo e comunicato, entro 10 giorni dall'insediamento, al consiglio comunale, che può esprimere formalmente in seduta pubblica le proprie valutazioni, alla Prefettura ed all'Assessorato regionale degli enti locali.

3. La nomina, la durata, la cessazione, la decadenza o rimozione sono disciplinate dalla legge.

4. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da numero quattro assessori, nominati dal sindaco.

5. La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi.

## Art. 32

*Incompatibilità*

1. Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro 10 giorni dalla nomina.

2. Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio comune.

3. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta non può essere composta da consiglieri comunali in misura superiore alla metà dei propri componenti.

4. Sono incompatibili le cariche di sindaco, di presidente della provincia, di assessore comunale e provinciale con quella di componente della giunta regionale.

5. Non possono fare parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali.

## Art. 33

*Gli assessori*

1. Il sindaco nomina gli assessori, nei modi e termini previsti dalla legge.

2. Agli assessori si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità sospensione e decadenza previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere comunale e per la carica di sindaco.



3. Gli assessori prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni dichiarano l'inesistenza di cause di incompatibilità, di decadenza e ostative alla assunzione della carica e, in presenza del segretario che redige il processo verbale, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.

4. Gli assessori che rifiutino di prestare giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.

5. Le dimissioni da assessore sono irrevocabili e definitive, sono presentate al sindaco e comunicate alla segreteria comunale e non necessitano di presa d'atto.

6. Gli assessori, per delega del sindaco che comporta anche il trasferimento di competenze, sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici collaborando con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio.

7. Nei limiti della delega conferita, adottano gli atti aventi rilevanza interna ed esterna di competenza del sindaco, forniscono ai dirigenti direttive e criteri per la predisposizione degli atti di indirizzo, programmazione, impulso da sottoporre agli organi di governo dell'ente, svolgono attività di controllo sull'attuazione degli indirizzi, degli obiettivi, dei programmi affidati ai dirigenti.

8. Ogni modifica o revoca alle deleghe conferite agli assessori è comunicata entro sette giorni dal sindaco al consiglio comunale, al segretario comunale e ai dirigenti.

#### Art. 34

##### *Revoca degli assessori*

1. Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più assessori, procedendo contemporaneamente alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta. In entrambi i casi, il sindaco deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sulle quali il consiglio comunale può esprimere le proprie valutazioni.

2. Gli atti di cui al precedente comma, adottati con provvedimento del sindaco, assistito dal segretario comunale, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla Prefettura al Comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali.

#### Art. 35

##### *Vice sindaco e assessore anziano*

1. Il sindaco può nominare vice sindaco un assessore che, in caso di sua assenza o impedimento, nonché di sospensione, lo sostituisce in via generale.

2. È assessore anziano, ad ogni fine previsto dallo statuto e dalla legge, il componente della giunta più anziano di età, che, in assenza anche del vice sindaco, surroga in via generale il sindaco assente o impedito.

#### Art. 36

##### *Funzionamento della giunta comunale*

1. La giunta comunale si riunisce, anche prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, con avviso del sindaco o di chi lo sostituisce, che stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. La giunta è presieduta dal sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice sindaco. Qualora non

siano presenti il sindaco e il vice sindaco ne assume la presidenza l'assessore anziano.

3. Le sedute non sono pubbliche ma il sindaco o la giunta comunale possono invitare i dirigenti, i capi gruppo consiliari, il presidente del consiglio comunale o i presidenti delle commissioni e sentire su specifici argomenti persone non appartenenti al collegio.

4. Le sedute della giunta comunale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

5. Le votazioni sono sempre palesi tranne nei casi previsti dalla legge e la proposta è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei presenti.

6. Coloro che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, si computano nel numero dei votanti ed in quello necessario per la validità della seduta.

7. Ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo e che interessa la gestione del bilancio, deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richiesti dalla legge.

8. Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta comunale e cura la redazione delle deliberazioni che sottoscrive con il sindaco o con chi ne fa le veci.

#### Art. 37

##### *Competenze e attribuzioni della giunta comunale*

1. La giunta comunale esercita le competenze attribuite esplicitamente dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti.

2. Attua gli indirizzi definiti dal consiglio comunale; indica con provvedimenti di carattere generale gli obiettivi, i criteri, le direttive, i mezzi idonei per l'attività gestionale ed esecutiva attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al segretario e ai responsabili di settore; esercita potere di proposta al consiglio nelle materie previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

3. In particolare, nell'attività propositiva e di impulso:

- predispone gli schemi di regolamento da proporre al consiglio;
- elabora e propone al consiglio gli atti di programmazione;
- predispone gli schemi di bilancio, di relazione programmatica, di programma triennale delle opere pubbliche, la relazione al conto consuntivo.

Nell'attività di amministrazione:

- adotta le delibere in materia di acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti, contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi, assunzioni di personale, tutte enucleate dall'articolo 15 della legge regionale n. 44/91, che risultino attribuite dalla legge alla competenza del consiglio o dallo statuto al segretario o ai funzionari;

- dispone l'aumento o diminuzione della misura dell'indennità base di funzione dei membri della giunta;

- definisce, sentita la Conferenza dei servizi, il Piano degli obiettivi e delle risorse (P.D.O.R.) o, se approvato, il PEG (Piano esecutivo di gestione);

- propone al consiglio i provvedimenti di riequilibrio del bilancio;

- quantifica semestralmente le somme non assoggettabili a esecuzione o espropriazione forzata;

- richiede l'anticipazione di cassa;

- affida gli incarichi per consulenze legali o, in alternativa, istituisce un albo dei consulenti legali di durata annuale, delegandone l'individuazione al responsabile di settore investito dalla relativa controversia;

- dispone l'utilizzo di entrate a specifica destinazione;
- affida gli incarichi professionali, basati su scelte discrezionali, per l'esercizio di attività intellettuali;
- approva i progetti di lavori pubblici, preliminari od esecutivi con variazioni di spesa, e tutti i provvedimenti di natura programmatica che non comportino impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili di settore;
- approva il programma triennale del fabbisogno del personale e il piano annuale;
- nomina i componenti delle commissioni dei pubblici concorsi su proposta del responsabile del settore interessato o, in mancanza, del segretario comunale;
- fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale quale presidente del nucleo di valutazione;
- propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti od organismi per manifestazioni culturali, sociali, ricreative, sportive, comunque denominate, nel rispetto del regolamento comunale adottato ai sensi dell'art. 12 legge n. 241/90 e legge regionale n. 10/91 e successive modifiche ed integrazioni;
  - approva e dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni e le servitù di ogni genere e tipo;
  - adotta, nel rispetto dei criteri generali fissati dal consiglio comunale, norme regolamentari per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
  - recepisce i contratti di lavoro e approva i contratti decentrati;
- autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o come convenuto, innanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa, agli organi amministrativi o tributari;
- approva transazioni e rinunce alle liti;
- adotta, nei limiti e con le forme del regolamento di contabilità, il prelevamento dal fondo di riserva e lo storno di fondi tra stanziamenti appartenenti allo stesso servizio;
- procede alla determinazione o variazione delle tariffe dei servizi, delle aliquote di imposte e tasse, alle detrazioni, riduzioni ed esenzioni, alle variazioni dei limiti di reddito, alla determinazione della misura della copertura dei servizi a domanda individuale entro i limiti e nei termini di legge e dei regolamenti approvati dal consiglio comunale;
- dispone l'erogazione di contributi e ausili finanziari in conformità alle disposizioni regolamentari.

### Capo III

#### Il sindaco

##### Art. 38

##### Il sindaco

1. Il sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita le funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione, nei modi previsti dalla legge n. 142/90, così come recepita dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche e dalla legge regionale 23 dicembre 2000 n. 30 e dalla normativa regionale vigente.

2. Il sindaco nomina gli assessori su cui ha potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività, convoca e presiede la giunta e compie tutti gli atti di amministrazione che, dalla legge e dallo statuto, non siano specificamente attribuite alla competenza di altri organi del comune, ai dirigenti e al segretario comunale.

3. Effettua con propria determinazione tutte le nomine, le designazioni e le revocche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni, tranne quelle riservate alla competenza del consiglio comunale, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado.

4. Nomina i componenti degli organi consultivi del comune nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dai relativi regolamenti, tenendo presente la rappresentatività territoriale delle associazioni e degli organismi di partecipazione, la rappresentanza di entrambi i sessi, la necessaria competenza, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge e i parenti o affini entro il secondo grado.

5. Per l'espletamento di attività connesse con le materie di propria competenza, può conferire incarichi fiduciari a tempo determinato a non più di 2 esperti estranei all'amministrazione. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea il provvedimento sindacale di designazione deve essere ampiamente motivato. Il rapporto di lavoro che ne scaturisce riveste natura giuridica di contratto d'opera professionale e comporta l'erogazione del compenso di cui al quinto comma dell'art. 41 legge regionale n. 26/93. Trasmette annualmente al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività dei soggetti esterni da lui nominati. Le predette nomine fiduciarie decadono al momento della cessazione, per qualsiasi motivo, del mandato sindacale.

6. È ufficiale di governo e in tale veste esercita tutte le funzioni attribuitigli dalla legge dello Stato.

7. Il sindaco è autorità sanitaria locale e per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale dei servizi dell'A.S.L. Esercita in materia di igiene e sanità le funzioni previste dalle disposizioni di legge in materia.

8. Per l'elezione, la rimozione, la decadenza, le dimissioni e lo status di sindaco si applicano le vigenti norme regionali.

9. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune.

10. Il sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio comunale.

11. Ogni sei mesi presenta una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta anche dalla giunta, nonché su fatti particolarmente rilevanti al consiglio comunale che, entro dieci giorni dalla presentazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.

12. Il sindaco partecipa alla seduta del consiglio comunale dedicata alla valutazione della relazione di cui al presente articolo (art. 11 legge regionale n. 6/2011).

##### Art. 39

##### Competenze di amministrazione

1. Il sindaco:

a) compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, al segretario e ai dirigenti;

b) ha la rappresentanza generale dell'ente;

c) ha la direzione ed il coordinamento dell'azione politico-amministrativa del comune;

d) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità dell'articolo 51 della legge n. 142/90, come recepito dalla legge regionale n. 48/91 dal contratto collettivo nazionale di lavoro, dello statuto e dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;

e) nomina e revoca, previo parere della giunta, il segretario comunale e attribuisce allo stesso ulteriori competenze rispetto a quelle definite dalla legge;

f) omissis;

g) nomina e revoca i responsabili dei settori e i funzionari responsabili dei tributi e revoca l'attribuzione di funzioni dirigenziali;

h) impartisce direttive al segretario in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa delle unità organizzative;

i) richiede finanziamenti a enti pubblici o privati;

l) promuove ed assume iniziative per conferenze di servizio o per accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

m) definisce e stipula accordi di programma, previa deliberazione di intenti del consiglio comunale o della giunta comunale, secondo le rispettive competenze;

n) svolge attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli altri organismi di partecipazione;

o) convoca i comizi elettorali per i referendum comunali;

p) adotta ordinanze nelle materie riservategli, avvisi e disposizioni aventi rilevanza esterna a carattere generale o che stabiliscano istruzioni per l'attuazione ed applicazione di norme legislative e regolamentari;

q) richiede la convocazione del consiglio comunale con l'indicazione dei punti da inserire all'ordine del giorno;

r) rappresenta in giudizio il comune e promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi dei diritti del comune;

s) coordina, nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive degli utenti;

t) determina l'ordine del giorno della giunta;

u) nomina il nucleo di valutazione e la delegazione trattante di parte pubblica.

#### Art. 40

##### *Competenze di vigilanza*

#### 1. Il sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;

c) vigila sull'attività degli assessori, dei responsabili di settore o dirigenti e dei propri collaboratori;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, e ne informa il consiglio comunale;

e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta;

f) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive e vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

#### Art. 41

##### *Competenze di organizzazione*

#### 1. Il sindaco:

a) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il segretario generale ed i dirigenti diano esecuzione alle deliberazioni del consiglio comunale e della giunta, secondo le direttive impartite;

b) impartisce direttive per l'articolazione dell'orario di servizio e dell'orario di apertura al pubblico tenendo presente le finalità e gli obiettivi dell'ente, le esigenze dell'utenza, le possibilità e potenzialità della struttura, le disponibilità di organico e finanziarie.

#### Art. 42

##### *Competenze quale ufficiale del Governo*

#### 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di Stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni attribuite dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone, se del caso, l'autorità governativa competente;

e) esercita le funzioni di ufficiale elettorale monocratico ai sensi dell'art. 4 - bis del D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223, introdotto dall'art. 26 della legge 24 novembre 2000 n. 340 ovvero provvede alla delega delle medesime in favore del segretario comunale o di altro funzionario del comune.

2. Le attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale sono esercitate nei modi previsti dall'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei servizi di competenza della Regione nel rispetto delle norme regionali.

3. Il sindaco, nei casi e nei modi previsti dall'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e previa comunicazione al prefetto, può delegare agli assessori funzioni che egli svolge quale ufficiale di Governo, ad un consigliere comunale l'esercizio delle funzioni previste dalla precedente lettera a).

#### Capo IV

##### *Deliberazioni degli organi collegiali*

#### Art. 43

##### *Deliberazioni*

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà più uno dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese.



3. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento della qualità soggettiva di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa volta.

4. Le sedute del consiglio, delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone" il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".

5. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazioni, il deposito degli atti e la verbalizzazione della seduta del consiglio e delle giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti per regolamento.

6. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.

7. I verbali della seduta sono firmati dal presidente, dal consigliere anziano e dal segretario comunale.

#### Art. 44

##### *Astensione obbligatoria*

1. Il sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti e affini fino al quarto grado.

2. L'obbligo di astenersi comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al segretario comunale.

### Titolo III

#### ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

#### Capo I

##### Principi

#### Art. 45

##### *Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina in conformità agli indirizzi generali stabiliti dal consiglio comunale e nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, l'ordinamento dei servizi e degli uffici comunali.

2. Le procedure per l'assunzione di personale dipendente sono disciplinate con apposito regolamento.

3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la struttura organizzativa dell'ente e disciplina i rapporti funzionali fra le sue componenti in funzione dell'obiettivo del costante soddisfacimento degli interessi e dei bisogni della comunità locale in riferimento ai cambiamenti sociali, economici e culturali che coinvolgono la stessa collettività.

#### Art. 46

##### *Indirizzo politico e gestione: distinzioni*

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi si informa al principio della separazione delle competenze, per cui agli organi politici competono esclusivamente funzioni di indirizzo politico-amministrativo, defi-

nendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, nonché funzioni di controllo, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti e ai responsabili di settore competono tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei risultati.

1. Le attribuzioni dei responsabili di settore di cui al comma 1 del presente articolo possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative secondo il disposto dell'art. 4 comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

2. In ottemperanza dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 165/2001, agli organi politici competono in particolare:

— la definizione degli obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

— l'attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi avvalendosi di nuclei di valutazione o servizi di controllo interno;

— l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra i diversi servizi dell'ente;

— la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi, di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

— le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni.

3. Ai responsabili di settore sono riservati, in via generale, tutti gli atti specifici e concreti, funzionali al perseguimento dei programmi e obiettivi stabiliti conformemente agli indirizzi predeterminati.

#### Capo II

##### Ordinamento

#### Art. 47

##### *Ordinamento degli uffici e dei servizi*

1. L'organizzazione strutturale ed operativa degli uffici e dei servizi è informata ai principi della partecipazione, della razionalizzazione delle procedure, per conseguire l'efficienza e la efficacia dell'azione amministrativa del comune.

2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi determina le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura del comune ed il raccordo degli apparati amministrativi con gli organi politico-istituzionali in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 97 Cost.

#### Art. 48

##### *Criteri di organizzazione*

Il comune è ordinato secondo i seguenti criteri:

a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali strumentali o di supporto;

b) collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici,

nei limiti della riservatezza e della segretezza di cui all'art. 24 della legge n. 241/1990 come recepito dalla legge regionale n. 10/91;

c) per ciascun procedimento, attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva dello stesso;

d) armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro, con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi della Comunità europea, nonché con quelli del lavoro privato;

e) responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa;

f) flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale all'interno dell'amministrazione nonché tra l'amministrazione ed enti diversi.

#### Art. 49

##### *Principi generali di organizzazione*

1. L'azione amministrativa è attuata per obiettivi ed è informata ai seguenti principi:

— organizzazione del lavoro per obiettivi, programmi e piani di attività;

— individuazione della responsabilità in relazione all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

— massima flessibilità delle strutture e del personale in funzione del raggiungimento degli obiettivi;

— accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale.

#### Capo III

##### La struttura organizzativa

#### Art. 50

##### *Struttura organizzativa*

1. L'articolazione della struttura non costituisce fonte di rigidità organizzativa ma razionale ed efficace strumento di gestione. Deve, pertanto, essere assicurata la massima collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni dell'ente.

2. La struttura organizzativa del comune è ordinata per:

— settori: unità organizzative complesse comprendenti uffici la cui attività è finalizzata:

- alla programmazione;
- alla realizzazione degli interventi di competenza;
- al controllo, in itinere, delle operazioni;
- alla verifica finale dei risultati.

Al vertice del settore è preposto un responsabile, incaricato, con determinazione sindacale, dell'esercizio di funzioni dirigenziali;

— uffici: unità organizzative, interne ai settori, la cui attività è finalizzata a garantire la gestione dell'intervento dell'ente nell'ambito delle materie assegnate; a questi può essere preposto un responsabile di procedimento nominato dal responsabile di settore interessato, con propria determinazione di organizzazione adottata ai sensi dell'art. 5, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sempre salva la responsabilità gestionale esterna in capo al responsabile di settore;

— unità operative: unità interne all'ufficio che gestiscono l'intervento in specifici ambiti della materia e ne

garantiscono l'esecuzione. Alle unità operative è attribuito l'espletamento di attività istruttoria avente valenza esclusivamente interna che non impegna l'amministrazione comunale verso l'esterno.

3. La struttura organizzativa dell'ente è pertanto:

— definita con la formazione dell'organico generale che determina la consistenza complessiva dei posti istituiti dall'ente per l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite;

— ordinata, secondo un piano organizzativo generale per settori, uffici ed unità operative ai quali viene attribuito il compito di assolvere alle funzioni dell'ente in determinate materie.

#### Art. 51

##### *Unità di progetto*

1. Con deliberazione della giunta municipale possono essere istituite unità di progetto, quali strutture organizzative temporanee, anche intersettoriali, allo scopo di realizzare obiettivi specifici rientranti nei programmi dell'amministrazione.

2. Per tali unità dovranno essere definiti gli obiettivi, individuato il responsabile, determinate le risorse umane, finanziarie e tecniche necessarie, e fissati i tempi di realizzazione.

#### Capo IV

##### I soggetti

#### Art. 52

##### *Il segretario comunale. Competenze*

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, con le modalità stabilite dalla legge.

2. Il segretario comunale svolge i seguenti compiti:

a) compiti di collaborazione e attività di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del comune (sindaco, giunta, consiglio) in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;

b) sovrintende e coordina lo svolgimento delle funzioni dei responsabili di settore e ne coordina l'attività, indirizzandone l'organizzazione nel rispetto della loro autonomia e delle loro competenze e attribuzioni e fermo restando la responsabilità esclusiva dei responsabili di settore per l'attività e i provvedimenti posti in essere;

c) autorizza le missioni, i congedi e i permessi dei responsabili di settore;

d) adotta i provvedimenti di mobilità intersettoriale del personale;

e) vigila sullo stato di attuazione di piani, programmi e obiettivi deliberati o comunque assegnati alle varie strutture;

f) riferisce nei casi di inerzia o di inefficienza del personale, anche in ordine al mancato raggiungimento di obiettivi assegnati, all'assessore al personale e al nucleo di valutazione;

g) nell'ambito della funzione di coordinamento emana direttive e circolari al fine di indirizzare l'azione amministrativa al rispetto dei canoni della legalità e del giusto procedimento;

h) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

i) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

j) espleta funzioni attribuite dall'ordinamento regionale compatibili con le norme della legge n. 127/90 così come recepita dalla legge regionale n. 23/98;

k) richiede adempimenti e attiva procedimenti su richiesta degli amministratori o di propria iniziativa al fine di perseguire obiettivi di maggiore funzionalità o in esecuzione a norme di legge o regolamentari.

3. Omissis.

4. Omissis.

5. Omissis.

6. Omissis.

7. In relazione al riparto di competenze tra responsabili di settore e segretario comunale previsto dalla legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni così come recepito con legge regionale n. 23/98 la responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e determinazioni e l'attuazione dei provvedimenti rientrano nell'esclusiva competenza dei responsabili di settore.

8. Il segretario comunale non esprime parere di legittimità sulle deliberazioni e determinazioni dei soggetti abilitati.

Art. 53

*Il direttore generale*

*(abrogato)*

Art. 54

*Responsabili di settore*

Si qualificano responsabili di settore i soggetti investiti di funzioni di direzione dei settori.

1. I responsabili di settore assicurano con autonomia operativa, negli ambiti di propria competenza, l'ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici; rispondono altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati.

2. Sono attribuiti ai responsabili di settore, nelle materie di competenza, i seguenti compiti:

— la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

— l'adozione della determinazione a contrattare;

— la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

— la stipulazione dei contratti in rappresentanza dell'ente;

— gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione d'impegno di spesa;

— gli atti di amministrazione e gestione del personale assegnato, con conseguente cura dell'affidamento dei compiti e verifica delle prestazioni dei risultati;

— i provvedimenti d'autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazione, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali d'indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

— tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comu-

nale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;

— gli atti obbligatori in esecuzione di contratti collettivi nazionali di lavoro;

— le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffe, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

— l'espressione dei pareri di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 30/2000 sulle proposte di deliberazione;

— l'attività propositiva, di collaborazione e di supporto agli organi dell'ente, in particolare per quanto concerne la predisposizione degli atti di natura programmatica;

— la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale per l'emanazione del provvedimento amministrativo, ivi compresi i procedimenti per l'accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; nel caso in cui venga esercitata la facoltà di assegnare tale responsabilità ad ogni altro dipendente resta comunque in capo al responsabile del settore la competenza dell'emanazione del provvedimento finale;

— la responsabilità del trattamento dei dati personali ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675;

— le ordinanze di occupazione di urgenza preordinate all'espropriazione per la realizzazione di un'opera pubblica, le ordinanze di espropriazione e le determinazioni delle indennità secondo la valutazione dei periti;

— gli altri atti a loro attribuiti dalla legge e dai regolamenti dell'ente.

3. In particolare sono attribuiti ai responsabili di settore i compiti e le funzioni specificati negli articoli successivi.

4. Sono escluse dalla competenza dei responsabili di settore le ordinanze che rientrano nella competenza del sindaco quale ufficiale di governo.

Art. 55

*Competenze del responsabile di settore  
in materia di atti di conoscenza*

1. Al responsabile di settore competono:

— le attestazioni;

— le certificazioni;

— le comunicazioni, ivi compresa quella in materia edilizia;

— le autenticazioni di copia;

— le legalizzazioni di firme;

— ogni atto costituente manifestazione di conoscenza.

Art. 56

*L'attività propositiva dei responsabili di settore*

I responsabili dei settori esplicano anche attività di natura propositiva.

1. Destinatari dell'attività propositiva dei responsabili di settore sono il sindaco, l'assessore di riferimento e il segretario comunale.

2. I responsabili di settore, ciascuno per il settore di competenza, collaborano alla determinazione e selezione degli obiettivi generali dell'amministrazione ed alla formazione dei piani, programmi e progetti e all'elabora-



zione delle proposte di previsione di bilancio e relative modificazioni.

3. L'attività propositiva si distingue in:

- proposte di deliberazione relativamente ad atti amministrativi di competenza del consiglio e della giunta;
- proposte di determinazione di competenza del sindaco;
- proposte di modifica della dotazione di risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione;
- proposte di provvedimento o atti amministrativi di competenza di organi dell'ente.

4. Il responsabile di settore ha l'obbligo di presentare proposte di deliberazione alla giunta ed al consiglio per il tramite del presidente dell'organo collegiale qualora esse abbiano carattere obbligatorio per legge o regolamento.

#### Art. 57

##### *Competenza di subprogrammazione dei responsabili di settore*

Ai responsabili di settore competono anche funzioni di programmazione di secondo livello o di subprogrammazione, ovvero definizione di progetti in attuazione dei programmi deliberati dagli organi politici, da attuarsi attraverso il corretto utilizzo delle risorse assegnate.

#### Art. 58

##### *Attività consultiva dei responsabili di settore*

1. L'attività consultiva dei responsabili di settore si esplica attraverso:

- l'espressione del parere di regolarità tecnica di cui all'art. 12 della legge regionale n. 30/2000 sulle proposte di deliberazione di competenza della giunta e del consiglio;
- relativamente al responsabile del settore finanziario l'espressione del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione di competenza di giunta e consiglio e il visto sulle determinazioni dei soggetti abilitati;
- relazioni, pareri, consulenze in genere;

2. Destinatari dell'attività consultiva sono gli organi politici.

3. Il parere di regolarità tecnica è relativo:

- alla correttezza ed ampiezza dell'istruttoria;
- all'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'azione amministrativa dell'ente, nonché all'obiettivo specifico, indicato dagli organi politici;

4. Il parere di regolarità contabile riguarda:

- la legalità della spesa;
- la regolarità della documentazione;
- l'imputazione ad idoneo intervento di bilancio ed eventualmente al capitolo;
- la capienza dell'intervento di bilancio ed eventualmente del capitolo;
- la regolarità della proposta sotto ogni aspetto disciplinato da norme contabili e fiscali, nonché da regole di computisteria ragioneria ed economia aziendale.

#### Art. 59

##### *Competenze dei responsabili di settore in materia di gestione finanziaria*

1. Ciascun responsabile nell'ambito del settore di propria competenza dispone con propria determinazione la liquidazione di spese di competenza derivanti da legge,

sentenze passate in giudicato, deliberazioni e contratti, aperture di credito a seguito di finanziamento, ordinando l'emissione dei mandati di pagamento.

2. Il responsabile di settore per i procedimenti di competenza provvede, altresì, all'emissione di provvedimenti di accertamento e riscossione delle entrate di bilancio assegnate con il PEG nonché all'attivazione delle procedure per il recupero dei crediti.

#### Art. 60

##### *Competenze dei responsabili di settore in materia di lavori e forniture*

1. Al responsabile di settore competono tutti gli atti gestionali in materia di appalti di lavori e forniture di beni e servizi ed in particolare:

- l'adozione della determinazione a contrattare;
- il conferimento di incarico professionale in materia di lavori pubblici per realizzazione di opera, direzione lavori e collaudo qualora sia prevista procedura concorsuale definita da regolamento o da legge;
- l'adozione degli atti in materia di procedura di occupazione d'urgenza ed esproprio;
- approvare, con propria determinazione il bando di gara o lo schema di lettera di invito e il capitolato speciale di appalto o foglio patti e condizioni;
- scegliere le ditte da invitare aventi i requisiti per l'oggetto dell'appalto con le modalità indicate nel regolamento;
- la presidenza delle commissioni di gara;
- la scelta dei membri e del segretario delle commissioni di gara;
- la responsabilità delle procedure di gara;
- la stipula dei contratti in rappresentanza dell'ente;
- la diramazione degli inviti e la pubblicazione dei bandi di gara nei modi di legge o regolamentari;
- il rilascio di copia di atti, bandi e di ogni altro documento inerente il procedimento di appalto;
- la gestione della fase esecutiva dell'appalto in conformità alle norme del capitolato;
- l'applicazione, con propria determinazione, di eventuali penali per inadempienze dell'affidatario;
- la disposizione del recesso dal contratto o la sua risoluzione in caso di inadempienze in conformità alle norme contrattuali;
- l'approvazione di perizie e i verbali dei nuovi prezzi;
- la certificazione della regolare esecuzione, tranne che non competeva ad altri soggetti tenuti per legge;
- l'adozione dei provvedimenti di liquidazione e di svincolo della cauzione, previa acquisizione per i nuovi acquisti di materiale non di consumo, della dichiarazione dell'economista dalla quale risulti l'avvenuta inventariazione;
- l'autorizzazione, con propria determinazione, al subappalto nei casi previsti dalla legge;
- l'approvazione del verbale di aggiudicazione, con propria determinazione, nei casi di trattativa privata o di pubblico incanto, licitazione o appalto-concorso con assunzione di impegno definitivo di spesa;
- l'approvazione dello stato finale, del certificato di regolare esecuzione e degli atti di collaudo;
- la pubblicazione delle risultanze di gara nei modi e termini previsti dalla legge.

## Art. 61

*Competenze in materia di gestione del personale*

1. Il responsabile di settore cura l'organizzazione del personale coordinata e di tutti i lavoratori assegnati al settore anche non di ruolo in modo da assicurare, comunque, la continuità dell'erogazione dei servizi.

2. Il responsabile di settore in particolare:

— cura i rapporti con le organizzazioni sindacali per i provvedimenti di competenza;

— per esigenze di servizio, previa verifica della idoneità alle mansioni, può adibire il dipendente assegnato ad un'unità organizzativa, ufficio o unità operativa, a mansioni proprie della categoria cui è iscritto ma attinenti a diverso profilo professionale purché ritenuto equivalente, con esclusione dei casi in cui il profilo professionale escluda l'intercambiabilità per il contenuto od i titoli professionali che specificamente lo definiscono non posseduti;

— adotta provvedimenti di mobilità interna settoriale, di attribuzione di mansioni superiori nel rispetto dei criteri e con le modalità definite dal presente regolamento al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi di competenza;

— partecipa alla delegazione trattante per la definizione degli accordi decentrati se nominato dal sindaco;

— autorizza i congedi, i permessi le missioni, le aspettative, i congedi facoltativi e obbligatori e ogni altro permesso retribuito ai sensi delle vigenti disposizioni di comparto, del personale assegnato al settore, nel rispetto delle norme vigenti;

— controlla l'osservanza dell'orario così come definito di lavoratori assegnati al settore sulla base delle rilevazioni risultanti dalla rilevazione automatizzata o manuale;

— adotta ogni provvedimento organizzativo ivi compresa l'esenzione dalla rilevazione delle presenze a mezzo di orologio marcatempo. Quest'ultimo provvedimento è adottato con propria determinazione ampiamente motivata e assunta sotto la propria esclusiva responsabilità;

— dispone i recuperi, applica, con propria determinazione, la trattenuta proporzionale dello stipendio per le ore non lavorate in assenza di autorizzazione, salvo in tale ultimo caso l'obbligo di attivare la procedura disciplinare;

— richiede le prestazioni straordinarie nel limite della preventiva autorizzazione in relazione anche delle esigenze prospettate dal responsabile di servizio e dispone per i riposi compensativi;

— autorizza il personale assegnato a partecipare a convegni seminari di studio e simili nei limiti delle risorse assegnate;

— determina, previa informazione alle organizzazioni sindacali, e in osservanza dei criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo i principi del titolo I del decreto legislativo n. 165/2001 e le direttive del sindaco, l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro e la flessibilità dell'orario per la struttura organizzativa cui è preposto comunicando al servizio personale ogni variazione per gli adempimenti di competenza;

— è competente per l'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale assegnato

all'unità organizzativa cui è preposto e vi provvede con propria determinazione, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi e accordi decentrati per il personale;

— applica la sanzione della censura e del rimprovero verbale e segnala all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari le infrazioni quando le sanzioni alle stesse collegate non siano attribuire alla sua competenza;

— provvede alla verifica periodica del carico di lavoro e della produttività del settore e dei servizi, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali in sede di contrattazione collettiva decentrata, nonché alla verifica del carico di lavoro e produttività di ogni singolo dipendente;

— provvede con proprio atto ad attribuire, per esigenze di servizio, funzioni inizialmente assegnate dal regolamento ad un determinato servizio ad altro nell'ambito dello stesso settore salvaguardando, ove possibile, esigenze di omogeneità di attribuzione di funzioni ai vari servizi.

## Art. 62

*Modalità e criteri per il conferimento dell'incarico di responsabile di settore*

Il responsabile di settore è individuato, di norma, nell'ambito dei dipendenti dell'ente inquadrati nella categoria "D".

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le modalità e i criteri per il conferimento della responsabilità di un settore.

## Art. 63

*I responsabili di procedimento*

I responsabili di procedimento assicurano, sotto la direzione dei responsabili di settori e con le modalità di cui alla legge regionale n. 10/91 successive modifiche ed integrazioni, che l'esercizio delle funzioni attribuite alla struttura organizzativa cui sono preposti corrisponda ed attui al miglior livello di efficienza e di efficacia gli indirizzi generali espressi dalla amministrazione, realizzando gli obiettivi che gli organi della stessa hanno stabilito.

1. Essi hanno la direzione e responsabilità del procedimento loro assegnato, con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nell'ambito degli indirizzi suddetti e delle direttive impartite, per la loro attuazione, dal responsabile del settore di cui fanno parte.

2. La nomina del responsabile del procedimento è di competenza del responsabile del settore e si perfeziona con l'adozione e successiva notifica di apposita determinazione di organizzazione assunta a norma dell'art. 5, comma 2, decreto legislativo n. 165/2001.

3. L'incarico di responsabile di procedimento è sempre revocabile con provvedimento motivato del responsabile di settore.

4. Ogni atto del responsabile di procedimento può essere annullato o revocato dal responsabile di settore con proprio provvedimento motivato.

5. Il responsabile di settore assume in ogni caso responsabilità solidale per gli atti posti in essere dal responsabile di procedimento. In conseguenza di ciò tutti gli atti del responsabile di procedimento, su disposizione del responsabile di settore, possono essere sottoposti per l'esecuzione al visto da parte di quest'ultimo.

## Titolo IV

## FINANZE, CONTABILITÀ

## Capo I

## Ordinamento finanziario

## Art. 64

*Ordinamento finanziario*

L'ordinamento della finanza del comune è regolato dalla legge.

1. Nell'ambito della finanza pubblica, il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Il comune ha il proprio demanio e patrimonio.

3. Nell'ambito delle leggi statali è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe, che vengono determinate dal consiglio comunale o dalla giunta municipale ispirandosi ai criteri di equità e di giustizia.

4. Il comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e dalla Regione, il conseguimento delle condizioni di autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante razionalità di scelte e di procedimenti, l'efficacia ed un efficace impiego di tali mezzi.

## Art. 65

*Ordinamento contabile*

L'ordinamento contabile del comune è disciplinato dalla legge.

1. Apposito regolamento, approvato dal consiglio comunale, stabilisce le specifiche norme relative alla contabilità comunale.

## Art. 66

*Il revisore dei conti*

1. Il consiglio comunale elegge, come previsto dalla normativa vigente, un revisore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in Sicilia.

2. Valgono per il revisore le norme di ineleggibilità e incompatibilità stabilite dal decreto legislativo n. 267/2000 e dalla legge per i consiglieri comunali. Per la durata dell'incarico, per la cessazione, revoca o decadenza, per il numero degli incarichi e per il trattamento economico; per la responsabilità si applicano le disposizioni vigenti in materia.

3. Il revisore risponde della verità delle attestazioni in ordine alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4. Ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'ente connessi al suo mandato e può essere invitato a partecipare alle sedute della giunta e del consiglio.

5. I rapporti del revisore con gli organi burocratici sono stabiliti dal regolamento di contabilità che disciplinerà anche i compiti e le funzioni di collaborazione e di referto; l'esercizio della funzione di revisione; l'oggetto, i modi e i tempi per pareri, attestazioni, certificazioni, relazioni e segnalazioni.

## Titolo V

## L'ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI

## Capo I

## Forme associative, gestione e tariffe

## Art. 67

*Servizi pubblici locali*

Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

1. Nell'esercizio delle relative funzioni, il comune, anche in forma associata, individua gli standard di qualità e determina le modalità di vigilanza e controllo delle aziende esercenti pubblici servizi, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori.

2. Il comune gestisce i servizi pubblici, nelle forme previste dalla legge n. 142/90, così come recepita dalla Regione siciliana, nel rispetto dei principi di seguito riportati. Si applicano altresì le norme contenute nel titolo V del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 successive modifiche ed integrazioni come modificato dall'art. 35 della legge 29 dicembre 2001 n. 448. Con particolare riferimento alla gestione delle reti ed all'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale si rinvia per intero alle disposizioni di cui all'art. 113 del decreto legislativo n. 267/2000 come emendato dalla citata legge n. 448/01.

3. Il consiglio comunale, sulla base di una valutazione comparativa delle predette forme di gestione ed in relazione ad una migliore efficienza, efficacia ed economicità cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di gestione del relativo servizio e delibera la modifica delle forme di gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione.

4. Il sindaco ed il revisore dei conti riferiscono ogni anno al consiglio, in sede di valutazione del bilancio consuntivo, sul funzionamento e sul rapporto "costo-ricavo" dei servizi singoli o complessivi, nonché sulla loro rispondenza in ordine alla esigenza e alla fruizione dei cittadini.

5. In tutti gli enti, aziende, società e consorzi dove è prevista la nomina di amministratori o rappresentanti da parte del sindaco o del consiglio comunale, non possono essere nominati ascendenti, discendenti e affini sino al secondo grado del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali.

## Art. 68

*Gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza industriale*

1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori dall'art. 113 del decreto legislativo n. 267/00 come novellato dall'art. 35 della legge 29 dicembre 2001 n. 448, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;

b) aziende speciali anche consortili;

c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile.

2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma precedente.

3. Il comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da esso costituite o partecipate.



4. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedure di evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore. I rapporti tra il comune di Sant'Angelo Muxaro ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

#### Art. 69

##### *Tariffe dei servizi resi dal comune*

1. Al comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza, che potranno essere determinati anche in modo non generalizzato.

2. Il comune delibera corrispettivi, tariffe e contributi finanziari a carico degli utenti per i servizi prestati, salvo le riserve di legge, in misura tale da garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione per ciascun servizio. All'uopo si terranno presenti i costi di gestione, il capitale investito e la correlazione fra costi e ricavi al fine di tendere alla copertura dei costi.

3. La tariffa, che costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici, è determinata ed adeguata ogni anno. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti esterni la tariffa può essere, nel rispetto della normativa vigente, riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.

4. In attuazione del dispositivo di cui all'art. 119 decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di ridurre i costi o migliorare i servizi, il comune può, previa ricerca di mercato, stipulare contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione o convenzioni per servizi aggiuntivi con altri soggetti pubblici o privati. A specificazione di quanto previsto dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è possibile, dietro contributo finanziario veicolare l'immagine del soggetto aderente o fare utilizzare il logo o lo stemma del comune.

#### Art. 70

##### *Gestione in economia*

1. Il comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

2. Con apposito regolamento il consiglio comunale stabilisce l'organizzazione ed i criteri per assicurare l'economicità e l'efficienza di gestione di tali servizi.

3. La gestione del servizio è affidata ad un funzionario che ne è responsabile e può essere utilizzata la collaborazione di volontari, singoli o associati, escludendo la possibilità di costituire rapporti di lavoro subordinato.

#### Art. 71

##### *Azienda speciale*

1. Il comune, per la gestione di uno o più servizi di notevole rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire una o più aziende speciali.

2. L'azienda speciale è un ente strumentale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 142/90 come recepito con legge regionale n. 48/91.

3. La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco che ne darà motivata comunicazione al consiglio comunale.

4. I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente sono scelti, sulla scorta del curriculum fra coloro che abbiano una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, rispettando i limiti dell'articolo 13 della legge regionale n. 7/92.

5. L'azienda deve operare con criteri di imprenditorialità con obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, salvo l'esistenza di costi sociali da coprire mediante conferimento da parte dell'ente locale.

6. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti.

7. I regolamenti aziendali sono adottati dal consiglio di amministrazione.

#### Art. 72

##### *Trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi in società di capitali*

1. Il comune può, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali in società di capitali di cui può restare azionista unico per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione.

2. Il consiglio comunale, nel deliberare la trasformazione di aziende speciali comunali in società di capitali nelle quali, dopo il biennio iniziale, il comune avrà una partecipazione maggioritaria o minoritaria al capitale sociale, deve includere nell'atto costitutivo e nello statuto il diritto del comune stesso a nominare negli organi di amministrazione e nel collegio dei revisori propri rappresentanti, secondo quanto previsto dai precedenti terzo e quarto comma e con il richiamo ai conseguenti effetti previsti dalle disposizioni del capo II, titolo III, del decreto legislativo n. 267/2000.

3. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma restando l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330 bis del codice civile.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla trasformazione dei consorzi, intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti. Gli enti locali che non intendano partecipare alla società derivante dalla trasformazione hanno diritto alla liquidazione del valore nominale iscritto in bilancio della relativa quota di capitale.

5. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia per intero alle disposizioni di cui agli artt. 115 e 116 decreto legislativo n. 267/2000 come novellato dall'art. 35 della legge 29 dicembre 2001 n. 448 e alle successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 73

##### *Istituzione*

1. Per l'espletamento dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il comune può costituire una istituzione, organismo strumentale dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale che eserciterà nel rispetto del proprio statuto approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Con la stessa deliberazione il consiglio comunale individua i servizi e:

- a) approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento;
- b) determina le finalità e gli indirizzi;
- c) conferisce il capitale di dotazione;
- d) precisa le funzioni del direttore a cui spetta la direzione gestionale;
- e) assegna il personale necessario per assicurare il funzionamento dell'organismo;
- f) specifica le modalità della collaborazione dei volontari;
- g) stabilisce il gettone dovuto agli amministratori.

3. Organi dell'istituzione sono: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

4. La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco che ne darà motivata comunicazione al consiglio comunale.

5. I componenti il consiglio di amministrazione ed il Presidente vengono nominati dal sindaco, tra persone che per qualificazione culturale e sociale rappresentino le relative componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio, e che abbiano competenza nel settore e in materia gestionale da valutarsi in base a curriculum.

6. Lo statuto disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti agli amministratori, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti, nonché le modalità di funzionamento degli organi e per il controllo interno e del comune.

#### Art. 74

##### *Società miste*

1. Per la gestione di servizi comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedano investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, o quando sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società di capitali senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga a disposizioni di legge specifiche, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, o può rilevare società già costituite. La costituzione delle società in questione può essere effettuata:

- a) con prevalente capitale pubblico locale;
- b) con partecipazione non prevalente - minoritaria - del capitale pubblico locale.

2. Il consiglio comunale, per la costituzione di società a prevalente capitale pubblico, approva la bozza di statuto ed un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione delle società e alle previsioni in ordine alla gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa, e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. La prevalenza del capitale pubblico locale della società è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza del capitale al comune e, nel caso di gestione di servizi di interesse intercomunale, ai comuni che fruiscono degli stessi servizi.

4. La giunta, qualora sia opportuno, in relazione alla natura del servizio da svolgere, può assumere partecipazioni in società con capitale prevalente pubblico ma con un'accertata solida situazione finanziaria e che abbiano scopi connessi ai compiti istituzionali del comune. In questo caso la partecipazione del comune non può essere inferiore al 10% del capitale sociale e deve garantire il diritto

alla nomina di almeno un rappresentante nel consiglio di amministrazione o nel collegio sindacale.

5. I partecipanti possono costituire tutte o parte delle quote relative alla propria partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

6. Il comune, per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento di servizi pubblici nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico può, come previsto dal regolamento adottato ai sensi del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, partecipare o costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, scegliendo i soci privati con procedure ad evidenza pubblica.

#### Art. 75

##### *Convenzioni e consorzi*

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni o servizi specifici anche a tempo determinato, il comune può stipulare con altri comuni o con la provincia apposite convenzioni, deliberate dal consiglio comunale con l'indicazione dei fini, della durata, delle forme di consultazione e di rappresentanza, dei rapporti finanziari, dei reciproci obblighi e garanzie.

2. La convenzione può anche prevedere la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti ai quali affidare o delegare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo dei soggetti partecipanti.

3. Il comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri comuni o con la provincia regionale un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge n. 142/90, recepito dalla legge Regione Sicilia n. 48/91.

4. I consigli comunali di ciascun comune interessato al consorzio approvano a maggioranza assoluta dei propri componenti una convenzione che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione fra comuni consorziati, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.

5. Il comune, nell'assemblea del consorzio, è rappresentato dal sindaco o da un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

6. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

7. La costituzione del consorzio di servizi può essere disposta con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, per funzioni e servizi a carattere obbligatorio. Il consiglio comunale deve esprimere il parere sulla costituzione del consorzio entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'assessore.

#### Art. 76

##### *Accordi di programma*

1. Il sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o di programmi di intervento di interesse comune, che richiedano per la loro attuazione l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, promuove, partecipa e conclude accordi di programma.

2. Gli accordi, che riguardano una o più opere oppure uno o più interventi previsti negli strumenti programmatici sono approvati dalla giunta comunale.

3. Quando assumono valenza programmatica o modifica agli strumenti urbanistici, il sindaco, prima di aderire sente i capigruppo consiliari, e la conclusione dell'accordo di programma deve essere ratificata dal consiglio comunale, a meno che non abbia dato preventivo assenso.

4. Per verificare la possibilità dell'accordo di programma il sindaco convoca o partecipa ad una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

5. L'accordo è approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana, o con atto formale del presidente della provincia o dal sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

6. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

7. L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato ed interventi surrogatori di eventuale inadempienze dei soggetti partecipanti in considerazione che i vincoli scaturenti dell'accordo coinvolgono varie posizioni di potestà amministrative.

8. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal presidente della provincia o dal sindaco, e composto da rappresentanti legali, o delegati dei medesimi, degli enti locali interessati e dal prefetto della provincia interessata, se all'accordo partecipano amministratori pubblici o enti pubblici nazionali.

## Titolo VI

### ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

#### Capo I

#### Consultazione, partecipazione e accesso

##### Art. 77

##### *Partecipazione popolare*

1. Il comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini elettori e dei cittadini residenti, sia singoli che associati, per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

A tal fine il comune promuove:

- a) organismi di partecipazione dei cittadini nell'amministrazione locale;
- b) il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione;
- c) forme di consultazione su problemi specifici sottoposti all'esame degli organi comunali;

2. Con apposito regolamento è stabilita la disciplina, la forma ed i termini delle predette partecipazioni, l'esercizio del diritto di udienza, la presentazione di petizione e proposte e l'utilizzo di appositi servizi o strutture da parte delle libere associazioni.

##### Art. 78

##### *Il diritto di udienza*

1. Ai cittadini, agli organismi di partecipazione ed alle libere associazioni è riconosciuta la partecipazione all'at-

tività del comune oltre che nelle forme previste dai successivi articoli, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza, come una forma diretta e semplificata di tutela degli interessi della collettività.

2. Il diritto di intervento dei cittadini a mezzo del diritto di udienza si distingue dal diritto di accesso o di essere ricevuti dagli organi istituzionali e burocratici, infatti è indirizzato non ad assumere o fornire informazioni, ma assume la funzione di strumento di partecipazione esplicita garantito ai cittadini singoli ed associati.

3. L'udienza deve essere richiesta per iscritto con l'indicazione dell'oggetto e deve avere luogo entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

4. Dello svolgimento dell'udienza dovrà essere redatto apposito verbale che sarà inserito nel relativo fascicolo e richiamato in tutte le successive fasi del procedimento.

##### Art. 79

##### *Istanze e petizioni*

1. La partecipazione popolare all'azione amministrativa è consentita anche con la presentazione, da parte dei cittadini singoli o associati, di istanze e petizioni per sollecitare l'intervento in questioni di interesse generale.

2. Come previsto dall'apposito regolamento, le istanze e le petizioni, di cui ai successivi commi, vanno presentate per iscritto:

- a) istanze - per sollecitare informazioni, chiarimenti o provvedimenti su questioni di carattere specifico;
- b) petizioni - per sollecitare informazioni, chiarimenti o interventi su questioni di carattere generale;

3. Alle istanze e alle petizioni dovranno essere fornite dal sindaco risposte entro 30 giorni e, nel caso comportino l'adozione di specifici provvedimenti, l'organo competente dovrà provvedervi entro ulteriori 60 giorni, qualora il sindaco non abbia rigettata la richiesta con risposta motivata.

4. Il regolamento determina la procedura, i tempi, le forme di pubblicità, e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone la risposta o le eventuali modalità di intervento del comune sulla questione sollevata.

5. Se il termine previsto dai precedenti commi non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione o istanza.

6. Il presidente del consiglio è tenuto a porre la questione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.

##### Art. 80

##### *Proposte ed iniziative popolari*

1. I cittadini, nel numero non inferiore a 50 anche facenti parte di associazioni, comitati, organismi vari possono avanzare proposte articolate per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette nei venti giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere del responsabile dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. La proposta, presentata e sottoscritta secondo le modalità e la procedura prevista dall'apposito regolamento, dovrà essere redatta sotto forma di proposta di deliberazione con l'indicazione dei riferimenti normativi, delle finalità, dei motivi e con l'indicazione della eventuale spesa e del suo finanziamento.



3. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro trenta giorni dalla presentazione della proposta.

4. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi, nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

5. L'iniziativa popolare non può avere ad oggetto le materie inerenti:

a) elezioni, nomine, designazioni, revocche, decadenze ed alla disciplina giuridica ed economica del personale;

b) atti regolamentari interni ed i provvedimenti relativi all'applicazione di tributi e a delibere di bilancio;

c) espropriazioni e attività amministrativa vincolata.

6. Il comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto, dagli uffici comunali competenti.

#### Art. 81

##### *Diritto di accesso e di informazione*

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del comune nonché degli enti e aziende dipendenti, secondo quanto previsto dalle norme della legge n. 241/90 e dalla legge regionale n. 10/91 e dallo specifico regolamento comunale.

2. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono accessibili, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o delle imprese.

3. Anche in presenza del diritto di riservatezza, il sindaco deve garantire, ai soggetti interessati, la visione degli atti relativi ai precedenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.

4. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento.

5. L'esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché alla corresponsione dei diritti di ricerca.

6. Le aziende e gli enti dipendenti dal comune hanno l'obbligo di uniformare la loro attività a tali principi.

7. Al fine di garantire la più ampia diffusione degli atti comunali e per raccogliere informazioni, segnalazioni, reclami, etc., è istituito l'ufficio relazioni con il pubblico, attivato con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali che ne disciplinerà il funzionamento secondo i principi e le modalità previste dal decreto legislativo n. 29/93 e dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 ottobre 1994, utilizzando personale con idonea qualificazione e capacità.

#### Art. 82

##### *Associazionismo e partecipazione*

1. Il comune valorizza le autonome forme associative, di volontariato, di cooperazione sindacale, di quelle operanti nel settore dei beni culturali, ambientali, storici ed artistici, del turismo, dello sport, dell'attività culturale e di gestione del tempo libero, nonché forme associative religiose e qualsiasi altra forma associativa costituitasi spontaneamente tra cittadini a fini partecipativi.

2. Riconosce il ruolo attivo e propositivo della cooperazione anche per lo sviluppo delle attività imprenditoriali ed inoltre l'azione educativa, formativa e di difesa della salute dello sport.

3. Integra l'azione amministrativa con l'attività di altre istituzioni ed associazioni per la tutela della persona e della sua crescita singola ed associata, con particolare riferimento a fanciulli, donne, anziani e disabili.

A tal fine il comune, come previsto dal regolamento:

a) sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante stipula di convenzioni;

b) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;

c) può affidare ad associazioni e a comitati l'organizzazione di singole iniziative; nel caso di assegnazione di fondi, il relativo rendiconto della spesa è approvato dalla giunta.

4. I predetti interventi hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti requisiti: eleggibilità delle cariche; volontarietà dell'adesione e del recesso dei componenti; assenza di fini di lucro; pubblicità dello statuto, degli atti e dei registri dei soci, perseguimento di finalità correlati a quelle del comune.

5. Nell'ambito delle predette finalità il comune istituisce un albo di associazioni, organizzazioni di volontariato e categorie professionali, soggetto a verifica ed aggiornamento annuali; l'iscrizione all'albo, diviso per settori corrispondenti alle politiche comunali, avviene dietro presentazione di apposita istanza corredata di copia autenticata dello statuto associativo, di documentazione inerente l'attività svolta dall'associazione nell'anno precedente per il raggiungimento delle proprie finalità.

6. L'istanza può essere presentata da associazioni che operano nell'ambito del territorio comunale.

7. Alle associazioni iscritte all'albo possono essere erogate forme di incentivazione con apporti di natura finanziaria, patrimoniale, tecnico-professionale od organizzativa.

8. Annualmente la giunta rende pubblico l'elenco di tutte le associazioni che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi, nonché di quelle che ne hanno fatto richiesta.

#### Art. 83

##### *Forme di consultazione*

1. Per conoscere il parere dei cittadini, singoli o associati, sugli indirizzi politico amministrativi, il comune si avvale degli strumenti di consultazione previsti dallo statuto nelle forme e modi che saranno esplicitati dall'apposito regolamento.

2. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini e agli organismi o formazioni sociali. Il comune ne facilita

l'esercizio mettendo nei limiti delle disponibilità e con i modi previsti dal regolamento, strutture e sedi idonee.

3. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, generali, di categoria, per ambiti territoriali per dibattere problemi, per esaminare proposte; per la verifica dello stato di servizi di rilevante interesse per la comunità.

4. Per favorire la partecipazione dei cittadini e delle varie categorie sociali all'amministrazione locale, il comune costituisce le consulte comunali a cui gli organi elettivi possono richiedere parere e collaborazione.

5. L'apposito regolamento stabilisce il numero delle consulte, la composizione, le materie di competenza, le modalità di formazione, di durata e di funzionamento. Nella materie di competenza le consulte possono esprimere parere, formulare proposte, esprimere orientamenti, sottoporre all'attenzione generale particolari problematiche.

6. I componenti delle consulte, che saranno convocate e presiedute dal sindaco, sono nominati dallo stesso nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento, che dovranno tendere a garantire la presenza di entrambi i sessi, la presenza territoriale e dei rappresentanti delle categorie e degli organismi di partecipazione interessati.

#### Art. 84

##### *Referendum*

1. Il referendum consultivo è l'istituto con cui tutti gli elettori del comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, i piani, progetti, interventi ed in ogni altro argomento attinente l'amministrazione e il funzionamento del comune ad eccezione degli atti inerenti i regolamenti interni il personale, le imposte locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti e su attività amministrativa vincolata da leggi statali e/o regionali, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.

2. Il referendum, sia consultivo che propositivo, può riguardare solo materie di esclusiva competenza del comune relative a materie, proposte o atti di competenza del consiglio comunale, della giunta e del sindaco.

3. Il referendum può essere richiesto da almeno il 10% dei cittadini elettori, la cui firma dovrà essere autenticata nelle forme previste per la presentazione delle candidature alle elezioni amministrative, iscritti nelle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente o da 2/3 dei consiglieri assegnati, con un quesito scritto ed esposto in termini chiari a cui possa essere risposto con un SI o un NO.

4. La richiesta di referendum con il quesito proposto, prima della raccolta delle sottoscrizioni o del voto del consiglio comunale, è sottoposta al preventivo giudizio di ammissibilità dal segretario comunale, che può entro 30 giorni dichiararla inammissibile o suggerire modifiche per farla rientrare nei limiti imposti dallo statuto e dal regolamento.

5. Il referendum è indetto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti con delibera che provvederà anche alla copertura finanziaria; i comizi elettorali sono indetti con determinazione sindacale in una domenica dalle ore 8 alle ore 21; lo spoglio delle schede inizierà dopo la chiusura delle operazioni di voto. Può svolgersi una sola tornata referendaria in un anno solare;

nella stessa tornata possono essere sottoposti più quesiti ma non più di sei scelti secondo l'ordine cronologico di presentazione.

6. Il comune provvede all'adeguata pubblicizzazione della consultazione, alla stampa e alla fornitura del materiale necessario, alla costituzione dei seggi composti da un presidente e due scrutatori, entrambi sorteggiati fra gli iscritti negli appositi elenchi vigenti per le consultazioni statali.

7. La normativa regolamentare farà riferimento alle procedure in vigore per lo svolgimento dei referendum statali adeguandole alle dimensioni locali della consultazione, semplificandole e ottimizzandole per renderle più economiche.

8. La regolarità delle sottoscrizioni o della delibera di indizione e della procedura è garantita da un apposito comitato di garanzia, formalizzato con provvedimento del sindaco, presieduto dal segretario comunale e composto dal dirigente dei servizi demografici, da due consiglieri comunali di cui uno della minoranza eletti dal consiglio con il voto limitato ad uno ed eventualmente da due rappresentanti sorteggiati nell'ambito di un elenco di nominativi indicati dalla stessa associazione o gruppo promotore.

9. Il comitato è insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti e funziona con la presenza della maggioranza dei componenti già nominati.

10. Il referendum è valido se vi ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto.

11. Il quesito proposto è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al voto.

#### Art. 85

##### *Effetti del referendum*

1. I referendum possono avere i seguenti contenuti:

— consultivo qualora si ritenga utile una consultazione popolare per orientare l'amministrazione sugli indirizzi e le decisioni che riguardano l'assetto del territorio, la vita economica, sociale e culturale della comunità, l'indizione del referendum consultivo sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto;

— propositivo con oggetto una motivata proposta normativa o provvedimento di competenza del consiglio comunale, della giunta o del sindaco. Non si fa luogo a referendum propositivo se l'organo competente provveda in maniera conforme alla proposta referendaria.

2. Quando il referendum sia stato indetto, gli organi del comune sospendono l'attività amministrativa sull'oggetto del referendum, tranne in caso di pericolo o danno che dovrà essere ampiamente motivato.

3. L'esito della consultazione dovrà essere oggetto di dibattito in consiglio comunale, che potrà, nell'ambito della propria attività di indirizzo e programmazione, dare opportune direttive in merito.

4. Ove gli organi comunali competenti intendano discostarsi dall'esito della votazione devono indicare, in occasione del dibattito in consiglio, i motivi per cui non si uniformano all'avviso degli elettori.

5. Il consiglio, la giunta o il sindaco, secondo la rispettiva competenza, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, delibera sull'argomento, oggetto della consultazione referendaria e, nel caso di mancato recepimento delle indicazioni scaturite dal risultato referendario, il provvedimento deve essere adeguatamente motivato e la deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti l'organo.

## Art. 86

*Rinvio*

1. Lo statuto comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.

2. Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate dai regolamenti, né da parte di atti di altri enti od organi della pubblica amministrazione.

3. Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile, alla legge n. 142/90 così come recepita dalla Regione siciliana, all'ordinamento finanziario e contabile contenuto nel decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e alle leggi regionali in materia, nonché alle disposizioni contenute nell'ordinamento degli enti locali vigente in Sicilia.

## Art. 87

*Adozione e adeguamento dei regolamenti*

1. I regolamenti di attuazione dello statuto comunale sono adottati entro il termine di un anno dall'entrata in vigore dello stesso, ed elaborati, nel rispetto di quanto contenuto nello statuto ed in armonia con le leggi vigenti.

2. I principi statutari anche se rinviano per la disciplina di dettaglio a norme regolamentari, sono comunque immediatamente applicabili.

3. Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

4. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, si applicano le norme dei regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto col medesimo compatibili.

## Art. 88

*Pubblicità dello statuto*

1. Il presente statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale vigente, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo per assicurarne la piena conoscenza.

2. È inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'articolo 198 del vigente ordinamento EE.LL., e la visione è consentita a qualunque cittadino a semplice richiesta e senza alcuna formalità; può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione.

3. Inoltre copia sarà consegnata ai consiglieri, ai dirigenti, all'organo di revisione e agli altri organi del comune, mentre altra copia sarà depositata all'U.R.P. a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

## Art. 89

*Entrata in vigore*

1. Il presente statuto, ad avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione, entra in vigore decorso trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'ente.

Copia del presente statuto è trasmessa all'ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei comuni e delle province regionali, istituito presso l'Assessorato regionale degli enti locali il quale, a sua volta, provvede a trasmettere copia al Ministero dell'interno.

(2013.16.981)014

## STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI "UNIONE IBLEIDE"

**Integrazione**

Lo statuto dell'unione dei comuni "Unione Ibleide" è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 9 del 26 febbraio 2010.

Con deliberazioni n. 6 del 15 febbraio 2013 del consiglio comunale di Chiaramonte Gulfi, n. 34 del 16 ottobre 2012 del consiglio comunale di Giarratana e n. 53 del 25

ottobre 2012 del consiglio comunale di Monterosso Almo, è stata approvata l'integrazione dell'art. 6, comma 2, con l'aggiunta, dopo la lettera l), dei seguenti servizi:

- "m) servizi risorse umane;
- n) servizi tecnici;
- o) servizi socio-assistenziali".

(2013.16.929)014

